

MANOVRA MONTI (parte 1^)

TESTO DEFINITIVO DELLA RIFORMA PREVIDENZIALE

Rilevazione a cura di Roberto Belardo

LA RIFORMA FORNERO - MONTI

Trent'anni di studio, quaranta di lavoro e otto di pensione. A conti fatti, con l'aiuto della statistica, è questo lo scenario di vita attesa dell'uomo italiano di oggi, dopo la manovra Monti (vanno meglio le donne con sei anni di pensione in più). Perché con la riforma delle pensioni, su cui oggi si vota la fiducia, si potrà restare a lavoro fino a 70 anni di età per migliorare il proprio mensile da incassare da pensionati (si chiama "flessibilità" di pensionamento).

Tuttavia, quell'assegno di pensione, anche più consistente, potrà essere goduto per non tanto tempo: solo per 8,8 anni se si è maschi o per 14,1 anni se si è femmine. Fatti i dovuti scongiuri è questa la speranza di vita degli italiani, calcolata dal ministero della salute nella Relazione annuale sullo stato di salute 2009-2010.

Insomma una vita di stenti per otto anni di pensione.

- **SEMPRE PIÙ TARDI AL LAVORO** - L'età media di accesso al lavoro si aggira, oggi, attorno ai 26 anni. Fino a questa età si è in genere studenti, restando a carico della propria famiglia. Una volta approdati sul mercato del lavoro, c'è da aspettarsi un periodo di rodaggio tra occupazioni varie e temporanee, della durata di qualche anno. Poi finalmente arriva l'occupazione stabile e definitiva: sarà un posto da dipendente, da autonomo o collaboratore, rappresenterà la propria principale fonte di sostentamento, nonché il salvadanaio per la vecchiaia: la pensione. Un assegno la cui misura, un tempo, veniva calcolata direttamente sulla retribuzione lavorativa (erano tempi migliori del cosiddetto "sistema retributivo") e che oggi invece dipende strettamente dalla quantità di soldi (contributi) accumulati quando si è lavoratori. E' questa una novità della riforma Fornero: «a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo». Ciò che risponde al principio "tanto paghi, tanto avrai di pensione". Se si è lavoratori dipendenti, il salvadanaio per la pensione è incrementato ogni mese del 33% della retribuzione; se si è collaboratori del 27% del compenso; se si è lavoratori autonomi del 20% (saliranno al 24% entro il 2018: anche questa è una novità della manovra Monti) del proprio reddito annuale.
- **ADDIO AI 40 ANNI** - Quanti anni bisogna lavorare prima di andare in pensione? Fino ad ieri questa domanda aveva una risposta chiara e precisa: 40 anni. Perché questo periodo rappresentava il limite massimo di lavoro e di contribuzione considerato utile, dal sistema previdenziale, ai fini del calcolo della pensione. Era il massimo che si poteva ottenere, ed un traguardo, per quanto figurativo, che i lavoratori avevano dinanzi a sé: a prescindere dall'età, avevano la certezza che fatti 40 anni di lavoro potevano andare a riposo intascando il massimo di pensione. Oggi questa certezza non c'è più; altra novità della riforma Fornero, infatti, è l'assoggettamento all'adeguamento triennale dal 2013 (biennale dal 2019) del requisito contributivo unico (i "40 anni") alla "speranza di vita" calcolata dall'Istat. Non solo; la stessa riforma Fornero ha altresì incrementato il requisito unico portandolo a 42 anni e un mese nel 2012, a 42 anni e due mesi nel 2013 e 42 anni e tre mesi dal 2014 agli uomini (un anno in meno alle donne). Inoltre, per via della prima variazione della speranza di vita calcolata dal dm 6 dicembre, nel 2013 il requisito contributivo unico è già salito a 42 anni e cinque mesi per gli uomini e 41 anni e cinque mesi per le donne. E non è ancora tutto; sempre la riforma Fornero, infatti, ha previsto un'altra particolarità: se uno lascia il lavoro con il massimo dei contributi (42 anni e rotti mesi) prima dei 62 anni d'età riceve una penalizzazione sull'importo della

pensione. La penalizzazione si applica sulle anzianità contributive antecedenti al 1° gennaio 2012 in misura dell'1% per ogni anno in meno ai 62 anni e fino a 60 anni e dell'2% per ogni ulteriore anno in meno rispetto ai 60 anni di età.

L'alternativa al pensionamento con il massimo dei contributi è la "pensione di vecchiaia"; le quote, oggi vigenti, dall'anno prossimo non ci saranno più (salvo per alcune donne, quelle di classe 1952). Anche questa è una novità della riforma Fornero: due sole uscite per la pensione, quella di anzianità contributiva e, appunto, il pensionamento di vecchiaia. E pure in questo caso le maglie sono state ristrette, agendo sul requisito "età".

Oggi si può andare in pensione di vecchiaia anche all'età

di 60 anni, dal prossimo anno ci vorranno almeno 62 anni, a regime 66 anni (67 anni dal 2021), fatti salvi ovviamente gli incrementi della speranza di vita Istat. E non è tutto.

- **A LAVORO FINO A 70 ANNI** - Altra novità della riforma Fornero, a proposito della pensione di vecchiaia, si chiama "flessibilità incentivata". Ecco come prevista in norma: «Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato (...) dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita (...)». Ciò significa che, se uno resta al lavoro oltre l'età minima per andare in pensione (66/67 anni), ne otterrà il beneficio dell'applicazione di un "coefficiente di trasformazione" più alto (il "coefficiente di trasformazione" è l'aliquota percentuale, stabilita dalla legge, che applicata al salvadanaio contributivo determina la misura della pensione). Insomma, è un espediente per spronare i lavoratori a ritardare l'uscita dal lavoro, ossia l'accesso alla pensione. E affinché l'espediente possa risultare efficace, la manovra Monti si è preoccupata di estendere l'applicazione dell'articolo 18 (quello sul divieto di licenziamento) fino all'età di 70 anni, a favore dei lavoratori dipendenti.

- **UNA VITA DI STENTI PER OTTO ANNI DI PENSIONE** - A voler sintetizzare, la riforma delle pensioni risponde al principio: più lavori più pensione avrai. A t a l fine occorre però disporre di sufficienti anni per poter poi godere la pensione. Venendo i n aiuto la statistica, (si veda la relazione sullo stato di salute del paese del ministero della salute), si scopre invece che, in media, gli uomini hanno una vita attesa di 78,8 anni e le donne di 84,1 anni. Avendo questi dati è possibile fare qualche conto da economia domestica. Che pone una questione centrale: conviene lavorare fino a 70 anni per godersi la pensione per 8,8 anni? La situazione è leggermente migliore per le donne, con una prospettiva da pensionate lunga 14 anni. Il risultato più interessante resta, tuttavia, un altro. Ossia che non conviene tirare a lavorare fino a 70 anni perché gli anni di pensione (8,8 o 14,1) saranno insufficienti a recuperare nemmeno la metà di quanto versato i n contributi durante la vita lavorativa.

Gli esempi in tabella (semplici che non considerano la variabile "tempo") spiegano i l concetto con i numeri. Per esempio, nel caso di un lavoratore dipendente che guadagna 25 mila euro l'anno, che rimanga al lavoro fino a 70 anni accumulando 40 anni di contributi, riceverà una pensione annuale di 15 m i la euro (il 60% della retribuzione) per 8,8 anni (se uomo) oppure per 14,1 (se donna), a fronte di un versato (nei 40 anni) di ben 330 mila euro a titolo di contributi . Fatti i conti, dunque, non tornerà in possesso di quanto pagato i n contributi: perché ciò si verifichi, la sua pensione annuale dovrebbe essere di 37.500 euro.

Insomma una vita di stenti per otto anni di magra pensione.

PIÙ LAVORO E MENO PENSIONE

Variabili	Lavoratore		
	Dipendente	Collaboratore	Autonomo
Contribuzione	33% della paga	27% del compenso	24% del reddito
Anni di lavoro	40 (35 + 5)	40 (35 + 5)	40 (35 + 5)
Età uscita lavoro	70 anni	70 anni	70 anni
Reddito medio	25.000 euro	25.000 euro	25.000 euro
Montante contributivo	330.000 euro	270.000 euro	240.000 euro
Pensione annuale (stima)	15.000 euro (60% del reddito)	12.500 euro (50% del reddito)	10.000 euro (40% del reddito)

importo teorico per recuperare i contributi versati

Uomini (8,8 anni)	37.500 euro annuali	30.700 euro annuali	27.300 euro annuali
Donne (14,1 anni)	23.400 euro annuali	19.150 euro annuali	17.000 euro annuali

CONTRIBUTIVO PER TUTTI

Stop ai differenti criteri di calcolo delle pensioni. La manovra Monti, infatti, estende a tutti i lavoratori il "sistema contributivo". In particolare, dal 1° gennaio 2012, ossia con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data, le quote di pensioni corrispondenti saranno calcolate tutte con il sistema contributivo.

- **IL CALCOLO DELLA PENSIONE** - In seguito alla riforma Dini delle pensioni (legge n. 335/1995), il sistema di calcolo della pensione si differenzia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data del 31 dicembre 1995:
- per chi può contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi, figurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applica il cosiddetto criterio "retributivo", legato appunto alle retribuzioni dell'ultimo periodo lavorativo;
 - per chi ha meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato è misto, e cioè "retributivo" per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995 e "contributivo" per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996;
 - per chi ha cominciato a lavorare successivamente al **31 dicembre 1995**, ossia dal **1° gennaio 1996**, si applica invece il solo criterio contributivo, strettamente collegato al valore dei contributi versati.

I TRE SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE

Anzianità contributiva al 31 dicembre 1995	Sistema di calcolo
18 anni e più	Retributivo, legato alle retribuzioni dell'ultimo periodo lavorativo
Meno di 18 anni	Retributivo, per l'anzianità maturata a tutto il 31 dicembre 1995; contributivo, per i periodi successivi al 1° gennaio 1996
Nessuna	Contributivo, sulla base di tutta la contribuzione versata nell'arco della vita lavorativa

- **IL CRITERIO DI CALCOLO RETRIBUTIVO** - Nel sistema retributivo, la misura della pensione è data dalla somma di due distinte quote (A + B). La prima (A) corrispondente all'importo relativo all'anzianità contributiva maturata sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all'anzianità contributiva acquisita dal 1° gennaio 1993 in poi.

La base pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni che precedono la decorrenza, per la quota A. E dalla media annua degli ultimi dieci anni per la quota B. Il calcolo retributivo commisura l'importo del trattamento pensionistico in modo da garantire una certa percentuale della retribuzione proporzionata all'anzianità maturata, considerata sino al massimo di 40 anni: 2% per ogni anno di anzianità, fino al massimo del 80%. Sulla quota di retribuzione annua eccedente il cosiddetto "tetto pensionabile" (43.042,00 euro per il 2011), rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat (costo vita), l'aliquota di rendimento (il 2%) si riduce come segue:

- all'1,5% per la fascia eccedente il 33%, ossia per la quota di retribuzione compresa tra 43.042,00 e 57.245,86 euro;
- all'1,25% per la fascia compresa tra il 33 ed il 66%, ossia per la quota compresa tra 57.245,86 e 71.449,72 euro;
- all'1%, infine, per l'ulteriore fascia di retribuzione annua pensionabile eccedente il 66%, ossia per l'eventuale quota eccedente 71.449,72 euro.

L'aliquota di rendimento da applicare alla retribuzione pensionabile utilizzata per la quota "B", ossia ai periodi contributivi che si collocano dopo il 31 dicembre 7 1992, è invece determinata come segue:

- 1,6%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 33% del "tetto", ossia per la quota di retribuzione compresa tra 43.042,00 e 57.245,86 euro;
- 1,35%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 33 ed il 66% eccedente il "tetto", ossia per la quota compresa tra 57.245,86 e 71.449,72 euro;
- 1,10%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 66 ed il 90% eccedente il "tetto", ossia per la quota compresa tra 71.449,72 euro e 81.779,80 euro;
- 0,90%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 90% del "tetto" (81.779,80 euro).

- **IL CRITERIO DI CALCOLO CONTRIBUTIVO** - Il sistema contributivo funziona grosso modo come un libretto di risparmio. Il lavoratore provvede ad accantonare annualmente parte dei propri guadagni (se lavoratore dipendente accantona, con il concorso dell'azienda, il 33% dello stipendio; se lavoratore autonomo accantona il 20% del proprio reddito, con l'aliquota che salirà al 24% nel 2018 per effetto della manovra Monti; se collaboratore accantona il 27% del proprio compenso). I contributi sono versati fino ad una certa soglia, definita come "tetto contributivo pensionabile". Tale limite, fissato al 1° gennaio 1996 in lire 132.000.000, è annualmente rivalutato sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo; il valore per l'anno 2011 è pari a 93.622 euro (si veda tabella). I contributi versati (che costituiscono il montante contributivo) producono una sorta di interesse composto, al tasso legato alla dinamica quinquennale del Pil (prodotto interno lordo). Quindi più cresce l'Azienda Italia, maggiori sono le rendite su cui i lavoratori possono contare.

Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti contributivi effettuati, si applica un coefficiente di trasformazione (ossia di conversione) dei contributi in pensione, la cui misura cresce con l'aumentare dell'età. La misura del coefficiente, per esempio, è pari al 4,419% per chi va in pensione a 57 anni (se mai fosse possibile), sale al 5,093% per chi accede alla pensione a 62 anni oppure al 5,620% per chi decide di lavorare fino a 65 anni.

L'ultima revisione dei coefficienti di trasformazione è stata disposta dalla riforma del Welfare (la legge n. 247/2007), con decorrenza 1° gennaio 2010, a fronte dell'allungamento della vita media; il prossimo adeguamento dovrebbe esserci nell'anno 2013, in quanto la cadenza è ora triennale e non più decennale. Rispetto ai valori indicati nel 1995, in vigore fino al 31 dicembre 2009, i nuovi coefficienti hanno registrato una riduzione che a seconda dell'età di accesso alla pensione varia da un minimo del 6,38 a un massimo dell'8,41%.

ALIQUOTE DI RENDIMENTO PER LE PENSIONI 2011

Importo base pensionabile	Quota A (1)	Quota B (2)
Fino a euro 43.042,00	2,00%	2,00%
Da 43.042,00 a 57.245,86 euro	1,50%	1,60%
Da 57.245,86 a 71.449,72 euro	1,25%	1,35%
Da 71.449,72 a 81.779,80 euro	1,00%	1,10%
Oltre 81.779,80 euro	1,00%	0,90%

1. Da utilizzare per il calcolo della quota A, ossia in riferimento alla contribuzione versata a tutto il 31 dicembre 1992.

2. Da utilizzare per il calcolo della quota B, ossia in riferimento alla contribuzione versata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione.

- **CON LA MANOVRA MONTI, COEFFICIENTI FINO A 70 ANNI** - Una delle novità della manovra Monti a proposito della nuova pensione di vecchiaia è la facoltà, per i lavoratori, di rimanere al lavoro fino a 70 anni al fine di migliorare il proprio assegno di pensione. A tal fine, la manovra Monti stabilisce (ovviamente) che i coefficienti di trasformazione vengano estesi fino a raggiungere la predetta età di 70 anni, mediante una loro rideterminazione con effetto dal 1° gennaio 2013. Inoltre, poiché il limite di 70 anni d'età è soggetto all'adeguamento agli incrementi della speranza, la Manovra prevede altresì un'ulteriore estensione del coefficiente al fine di considerare anche le età maggiori (del limite di 70 anni), ogni qualvolta il predetto adeguamento triennale alla speranza di vita comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore soglia. Per esempio, dal 1° gennaio 2013 il predetto limite diventerà 70 anni e tre mesi per l'effetto del dm 6 dicembre 2011 (primo adeguamento alla speranza di vita).

IL TETTO CONTRIBUTIVO PENSIONABILE

P e r i o d o	i m p o r t o
Anno 1996	132.000.000 lire
Anno 1997	137.148.000 lire
Anno 1998	139.480.000 lire
Anno 1999	141.991.000 lire
Anno 2000	144.263.000 lire
Anno 2001	148.014.000 lire
Anno 2002	78.507,00 euro
Anno 2003	80.391,00 euro
Anno 2004	82.401,00 euro
Anno 2005	84.049,00 euro
Anno 2006	85.478,00 euro
Anno 2007	87.188,00 euro
Anno 2008	88.670,00 euro
Anno 2009	91.507,00 euro
Anno 2010	92.147,00 euro
Anno 2011	93.622,00 euro

I COEFFICIENTI DI CALCOLO DELLA PENSIONE CONTRIBUTIVA

Età	Fino all'anno 2009	Dall'anno 2010 (1)
57 anni i [^]	4,720	4,419 (-6,38)
58 anni	4,860	4,538 (- 6,63)
59 anni	5,006	4,664 (- 6,83)
60 anni	5,163	4,798 (- 7,07)
61 anni	5,334	4,940 (- 7,39)
62 anni	5,514	5,093 (- 7,64)
63 anni	5,706	5,257 (- 787)
64 anni	5,911	5,432 (-8,10)
65 anni	6,136	5,620 (- 8,41)

1. Tra parentesi le differenze in percentuale tra i nuovi e i vecchi coefficienti

2. Per le pensioni liquidate a soggetti di età inferiore a 57 anni (in presenza di 40 anni di contributi, pensione di inabilità e pensione ai superstiti) si applica il coefficiente di trasformazione previsto per coloro che hanno compiuto i 57 anni.

- **L'OPZIONE PER IL "CONTRIBUTIVO"** - Il sistema di calcolo "contributivo", oltre che i nuovi assunti dal 1996, poteva riguardare anche i lavoratori già assicurati alla data del 31 dicembre 1995, i quali potevano aderirvi su base volontaria, ossia rinunciando espressamente al criterio di calcolo retributivo. Tale possibilità era prevista come "opzione" per la liquidazione della pensione contributiva, utilizzando anche le contribuzioni versate entro il 31 dicembre 1995, a condizione che il richiedente:
- possa far valere almeno 15 anni di contributi;
 - di cui almeno cinque versati sulla base del nuovo criterio (ossia, successivamente al 1° gennaio 1996).

La legge n. 417/2001 ha poi escluso dalla possibilità di opzione tutti i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere almeno 18 anni di contributi. La scelta del calcolo contributivo, in pratica, è stata riservata esclusivamente ai destinatari del criterio cosiddetto "misto", ossia a coloro che alla fine dell'anno 1995 erano titolari di una posizione assicurativa di consistenza inferiore a 18 anni.

I REQUISITI PER L'OPZIONE DEL CONTRIBUTIVO

Anzianità contributiva al 31 dicembre 1995	Meno di 18 anni
Anzianità contributiva totale	Almeno 15 anni
Anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1996	Almeno 5 anni

LA SPERANZA DI VITA

La manovra Monti, oltre a tenere piena operatività del meccanismo di adeguamento dei requisiti per la pensione alla "speranza di vita", ha introdotto due novità. La prima è la sua estensione al requisito contributivo unico per la pensione anticipata (i vecchi "40 anni"); la seconda è il cambio di passo, a partire dall'adeguamento successivo all'anno 2019, perché da allora i singoli appuntamenti con la speranza di vita non avranno più cadenza triennale ma biennale.

- **PENSIONE E SPERANZA DI VITA** - Il meccanismo è stato introdotto dalla manovra estiva del 2009. In particolare, l'articolo 22-ter del di n. 78/2009 (convertito dalla legge n. 102/2009) aveva introdotto un intervento di portata generale rivolto a tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati, il quale stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico italiano dovessero essere adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istat e convalidato dall'Eurostat, con riferimento ai cinque anni precedenti. L'attuazione era demandata ad apposito regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 2014; in ogni caso, veniva inoltre stabilito che in sede di prima attuazione l'incremento riferito ai cinque anni antecedenti non poteva superare i tre mesi. Successivamente, il di n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010), ha dato attuazione alle predette disposizioni del di n. 78/2009, modificandole in parte. Ossia prevedendo l'adeguamento con cadenza triennale (non quinquennale), al fine di adeguarli all'incremento della speranza di vita rilevato annualmente dall'Istat (senza più la convalida dell'Eurostat), entro il 30 giugno, a decorrere dal 2015. Infine, è arrivato il di n. 98/2011, che ha anticipato al 1° gennaio 2013 (invece del 1° gennaio 2015) la data del primo adeguamento alla speranza di vita. Allo stesso tempo, ha anticipato al 2011 (invece del 2014) l'obbligo per l'Istat di rendere disponibili i dati relativi alla variazione della speranza di vita. Inoltre, ha posticipato al 31 dicembre di ciascun anno (in luogo del 30 giugno) l'obbligo per l'Istat rendere disponibile il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni. Il meccanismo, dunque, oggi consiste in questo: ogni tre anni viene misurata la variazione della probabilità che un uomo e una donna di 65 anni hanno di campare ancora (è questa la "speranza di vita"); se la probabilità cresce (se cioè aumentano gli anni ancora "attesi" di vita), anche l'età di pensionamento si allontana della stessa misura, altrimenti i requisiti restano invariati. Il via a questo nuovo automatismo triennale sarebbe dovuto scattare a far data dal 1° gennaio 2015; la manovra estiva di quest'anno (legge n. 111/2011) l'ha anticipato all'anno 2013.

In questo modo, dunque, nel futuro si saprà con certezza quando si incomincia a lavorare ma non anche quando (età) si potrà smettere. L'incertezza deriva dalla riforma dell'età per la pensione. Una variabile, questa dell'età, che è stata perennemente oggetto di modifiche negli ultimi 30 anni. Con la riforma Amato, nel 1992, c'è stato un graduale aumento da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini per la pensione di vecchiaia; con la riforma Dini prima, nel 1996, e con la riforma Maroni dopo, nel 2004, l'età per l'anzianità è salita gradualmente da 52 a 62 anni. Infine, con la riforma Damiano (protocollo Welfare del 2007) sono state introdotte le cosiddette "quote". Anche la manovra Monti, dopo quella Sacconi degli ultimi due anni, ma nuovamente messo mano ai requisiti di età; tuttavia, l'incertezza sull'effettiva epoca (età) di pensionamento deriva dall'aver collegato, automaticamente, tutte le età di tutte le pensioni all'incremento alla speranza di vita che viene accertato dall'Istat.

- **SPERANZA DI VITA: UNA RIFORMA PER SEMPRE** - L'aspetto originale del meccanismo dell'adeguamento alla "speranza di vita" è che presenta effetti ripetitivi nel tempo. Ogni tre anni, in altre parole, si procede alla verifica della variazione che c'è stata nella speranza di vita calcolata dall'Istat (un po' come succede con il calcolo dell'inflazione per l'adeguamento del tfr) e, conseguentemente e automaticamente, seguirà l'aggiornamento dei requisiti per la pensione.

La disciplina normativa, in particolare, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (le famose "quote", abrogate dalla manovra Monti, salvo che in alcune ipotesi), i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico per il pensionamento delle donne del settore pubblico, il requisito anagrafico di 65 anni per la pensione sociale e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (novità Monti) vanno aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero del lavoro, da emanare almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. A tal fine, a partire dall'anno 2011 l'Istat è tenuto a rendere annualmente disponibile entro

il 31 dicembre dello stesso anno il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. In sede di prima applicazione (cioè per l'anno 2013), tuttavia, l'aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso (aggiornamento) non deve essere effettuato nel caso di diminuzione della speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo

- **DAL 2013 SI ANDRÀ IN PENSIONE TRE MESI PIÙ TARDI** - Il primo adeguamento, che ha decorrenza dal 1° gennaio 2013, è stato ufficializzato dal decreto 6 dicembre 2011 del ministero dell'economia, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011. Il provvedimento rende nota la misura della variazione media della speranza di vita all'età di 65 anni registrata tra il 2007 e 2010. Poiché è risultata di cinque mesi, quindi superiore alla variazione massima consentita (tre mesi) dalla legge in sede di prima applicazione, i requisiti pensionistici aumentano soltanto di tre mesi. I prossimi adeguamenti, triennali, ci saranno nel 2016 e 2019; successivamente, per effetto della manovra Monti, gli adeguamenti saranno biennali a cominciare dal 2021.
- **L'ADEGUAMENTO DEL 2019** - Una particolarità caratterizza l'adeguamento che dovrà esserci per l'anno 2019. La manovra Monti prevede che i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. A tal fine ha stabilito che, qualora per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, gli stessi requisiti verranno ulteriormente incrementati, con lo stesso decreto che dovrà fissare l'adeguamento alla speranza di vita da emanarsi entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.

CHI VA IN PENSIONE CON LE VECCHIE REGOLE

La stretta della riforma Monti non tocca chi matura i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2011. In tal caso, infatti, può chiedere al certificato del diritto alla pensione al proprio istituto di previdenza, per esercitare anche successivamente al 31 dicembre 2011 il diritto di andare a riposo.

Fuori dalla stretta, inoltre, i soggetti "precari", ossia chi è in mobilità per effetto di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011. Infine, due "salvagenti" anticipano il pensionamento per i dipendenti che sono occupati nel settore privato.

➤ **I VECCHI REQUISITI (AL 31 DICEMBRE 2011)** - Vediamo dunque i requisiti vigenti al 31 dicembre 2011. Tre le tipologie di prestazioni:

- la pensione di vecchiaia retributiva,
- la pensione di vecchiaia contributiva
- la pensione di anzianità.

Prima di tutto, vale la pena ricordare che:

- i lavoratori/trici neoassunti/e al 1° gennaio 1996 (neoassunte sta anche per "privi di anzianità contributiva" a tale data) e quelli che optano per il nuovo sistema sono soggetti all'applicazione integrale delle nuove regole di accesso e del metodo di calcolo contributivo. In questo sistema è prevista soltanto la pensione di vecchiaia;
- i lavoratori/trici con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 sono soggetti al calcolo della pensione con il cosiddetto sistema misto (cioè retributivo per la parte di pensione relativa alle anzianità maturate prima del 1996, e contributivo per quelle maturate dopo tale data) e accedono alle prestazioni secondo le regole del sistema retributivo (a meno che non optino per il contributivo integrale). Per loro è prevista sia la pensione di anzianità sia quella di vecchiaia;
- i lavoratori/trici con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 rimangono soggetti all'accesso e al calcolo della pensione secondo le regole del vecchio sistema retributivo. A loro spettano i trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia.

➤ **LA PENSIONE DI VECCHIAIA RETRIBUTIVA** - Fino al 31 dicembre 2011 la pensione di vecchiaia retributiva si ottiene con minimo 20 anni di contributi e un'età di 65 anni per gli uomini, di 60 anni per le donne del settore privato e di 61 anni per le donne del pubblico impiego. Valgono delle deroghe. Sull'età per esempio sono escluse le lavoratrici che entro la fine dell'anno 2009 sono riuscite a maturare i vecchi requisiti di pensionamento (cioè i 60 anni di età): per loro, infatti, è prevista la salvaguardia del diritto al pensionamento, anche dopo il 1° gennaio 2010, e a tale fine possono ottenere la certificazione del diritto, alla pensione (anche se restano al lavoro, quindi, potranno in qualunque momento avvalersi della possibilità di andare prima in pensione). Così pure restano fuori le eventuali discipline che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché il personale delle forze armate, del corpo della guardia di finanza, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ancora, in alcuni casi la riduzione dei requisiti di età è prevista in presenza di situazioni soggettive particolari: per gli invalidi con grado di infermità pari o superiore all'80%, per i quali continuano ad applicare i "vecchi" limiti di 55 anni per le donne e 60 per gli uomini; per i non vedenti, in condizioni di cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, per i quali l'età è fissata a 50 anni se donne e 55 se uomini, in presenza di almeno 10 anni di contribuzione. Per quanto riguarda il minimo di contributi (20 anni), al fine di tutelare le posizioni contributive precedenti al 1993 (anno da cui è iniziato l'innalzamento del limite di età), è stata prevista la possibilità di continuare ad applicare i vecchi requisiti (cioè i 15 anni) ai seguenti soggetti:

- lavoratori che abbiano maturato 15 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1992. A tal fine sono considerati utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1993.

I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi precedenti il 31 dicembre 1992 sono valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data;

- lavoratori che al 31 dicembre 1992 risultino ammessi alla prosecuzione volontaria. Non è richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data;
- lavoratori che possano far valere una anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che siano stati occupati per almeno 10 periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare (ed. "precari").

- **LA PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA** - Per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 e che sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, le pensioni di vecchiaia e di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione: la "pensione di vecchiaia contributiva". Fino al 31 dicembre 2011 i requisiti per avere questa prestazione sono, alternativamente, i seguenti:

- 65 anni di età gli uomini (60 le donne del privato; 61 anni le donne del pubblico) con almeno 5 anni di anzianità contributiva, oppure
- almeno 35 anni di anzianità contributiva e l'età anagrafica prevista per il diritto alla pensione di anzianità (si veda capitolo di riferimento), oppure
- almeno 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall'età anagrafica.

Ai fini del computo dei 40 anni di contribuzione non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria. La riforma del 2008 (legge n. 247/2007) ha però corretto i l tiro circa i l riscatto del periodo di studi. Pertanto oggi pure i l riscatto di laurea può essere computato ai fini del raggiungimento del requisito dei 40 anni. Inoltre, sempre ai fini del computo dei 40 anni di contribuzione, gli anni di attività lavorativa svolti prima del compimento dei 18 anni d'età sono moltiplicati per 1,5 volte (cioè ogni anno di lavoro, vale un anno e mezzo di contribuzione). Attenzione; affinché possa essere riconosciuta la pensione prima del compimento del 65° anno di età (sia per gli uomini che per le donne), l'importo del trattamento non deve risultare inferiore a 1,2 volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale Inps (questo limite è pari a 6.509,88 euro per l'anno 2011, ossia 501 euro mensili).

LA PENSIONE DI VECCHIAIA RETRIBUTIVA

Periodo	Requisito età, settore pubblico (1)	Requisito età, settore privato (1)
Anno 2011	Uomini = 65 anni Donne = 61 anni	Uomini = 65 anni Donne = 60 anni

1. Requisito di contribuzione: almeno 20 anni (1040 settimane) per chi risulti assicurato al 31 dicembre 1995 (regime retributivo e/o misto delle pensioni); almeno 5 anni (260 settimane) per chi risulti assicurati dopo il 31 dicembre 1995 (regime contributivo delle pensioni)

LA PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

Prima opzione	
Requisito d'età	65 anni di età gli uomini; 60 le donne del privato; 61 anni le donne del pubblico
Requisito contributivo	Almeno cinque anni di anzianità contributiva
Seconda opzione	
Requisito d'età	60 anni (lavoratori dipendenti), 61 anni (lavoratori autonomi)
Requisito contributivo	Almeno 35 anni
Terza opzione	
Solo requisito contributivo	40 anni

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ

Doppio requisito: età e contribuzione		
Periodo	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
A n n o 2011	Quota 96, con età minima di 60 anni e con almeno 35 anni di contributi (Si va in pensione, pertanto, a 60 anni con 36 anni di contributi oppure a 61 anni con 35 anni di contributi)	Quota 97, con età minima di 61 anni e con almeno 35 anni di contributi (Si va in pensione, pertanto, a 61 anni con 36 anni di contributi oppure a 62 anni con 35 anni di contributi)
Requisito unico: contribuzione (qualsiasi età)		
A n n o 2011	40 anni	40 anni

- **SOPRAVVIVE LA "FINESTRA MOBILE"** - Ai lavoratori che maturano i requisiti di pensionamento in base alle regole vigenti al 31 dicembre 2011 continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di "decorrenza" del trattamento, ossia le norme sulla "finestra mobile". A partire dal 1° gennaio 2011, per effetto della manovra estiva del 2010, è operativa questa "finestra mobile" di pensionamento, unica per tutti i pensionati, cioè valida per ogni tipo di pensione. Praticamente, per effetto di questa nuova finestra di pensionamento (che ha sostituito le quattro uscite operative fino al 2010), i lavoratori dipendenti ottengono il primo assegno di pensione il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti d'età contribuzione (o solo contribuzione), mentre i lavoratori autonomi (compresi i co.co.co) l'ottengono il primo giorno del diciottesimo mese successivo a quello di maturazione del diritto alla pensione. Sono interessati da queste decorrenze:
- i lavoratori e le lavoratrici del settore privato che maturano il diritto all'accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni, per gli uomini, o a 60 anni per le donne, ovvero che maturano i previsti requisiti per l'accesso al pensionamento con età inferiori (legge n. 243/2004);
 - i lavoratori del "settore pubblico" che maturano il diritto all'accesso al pensionamento con i medesimi requisiti prima indicati;
 - le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (destinatari della disciplina in materia di elevazione dell'età pensionabile a 65 anni);
 - i lavoratori e le lavoratrici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e a fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, che maturano il diritto al pensionamento secondo le regole generali vigenti nei propri ordinamenti (a titolo di esempio, le lavoratrici del "settore pubblico" che non siano destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell'età pensionabile a 65 anni e gli iscritti ai fondi speciali le cui specifiche normative prevedono limiti di età, per l'accesso alla pensione di vecchiaia, differenti da quelli della generalità dei lavoratori dipendenti)

LA FINESTRA MOBILE

Tipologia lavoratori	Durata dell'attesa
Lavoratori dipendenti	12 mesi
Lavoratori autonomi	18 mesi

- **CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO** - Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente a tale data (prima della data di entrata in vigore della manovra Monti), ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
- **LE DEROGHE PER I "PRECARI** - I requisiti di pensionamento (e di decorrenza della pensione, ossia la "finestra mobile") vigenti al 31 dicembre 2011 continuano ad applicarsi ai seguenti lavoratori, nei limiti delle risorse appositamente prestabilite dalla stessa Manovra Monti, ancorché gli stessi requisiti sono maturati successivamente al 31 dicembre 2011:
- a. ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
 - b. ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
 - c. ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (assicurativi, bancari, etc), nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la stessa data (4 dicembre 2011) il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; nel secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento (in base alle regole vigenti al 31 dicembre 2011);
 - d. ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
 - e. ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; a tal fine, l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011.
- Le risorse stanziare ammontano a in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Al fine di individuare il bacino di lavoratori interessati, con decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro dell'economia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl n. 201/2011 (decreto Monti), sono definite le modalità di attuazione della deroga "precari" compresa, appunto, la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o

dell'inizio del periodo di esonero, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori interessati che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione come determinato dal decreto ministeriale, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici.

- **STOP ALLA DISCIPLINA DELL'ESONERO (DIPENDENTI PUBBLICI, ECCETTO SCUOLA)** – Dalla data di entrata in vigore del decreto Monti è abrogata la disciplina cosiddetta "dell'esonero" (commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del di n. 112 del 2008), che continua ad applicarsi per i lavoratori interessati alla deroga sui requisiti di pensionamento (vedi paragrafo precedente). L'articolo 72 del di n. 112/2008 ha previsto per *gli* anni 2009, 2010 e 2011 (periodo prorogato fino al 2014 dal di n. 225/2010) che i dipendenti pubblici possano chiedere di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La disciplina prevede che la richiesta di esonero, non revocabile, vada presentata dai medesimi soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo. E' facoltà dell'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della struttura amministrativa o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, la misura del trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al 70%. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche.
- **SALVAGENTE PER LE DONNE (MA NON SOLO)** - A proposito di chi può andare in pensione con le vecchie regole, va ricordato il salvagente che, in sede di conversione del decreto Monti (di n. 201/2011), è stato lanciato a favore di alcune categorie di lavoratori. Il primo salvagente riguarda la classe 1952. Andranno in pensione con un ritardo di quattro anni anziché sei, come originariamente previsto dalla manovra Monti. In particolare, alle lavoratrici dipendenti (solo settore privato) che entro il 31 dicembre 2012 maturano 20 anni di contributi e 60 anni d'età l'accesso alla pensione è fissato a 64 anni. Il secondo salvagente, di pari entità (cioè accesso alla pensione a 64 anni d'età), è previsto per tutti i lavoratori dipendenti (questa volta anche per gli uomini, ma sempre solo per il settore privato) che maturano "quota 96" entro l'anno 2012 . In pratica, si tratta di due vie d'uscite dalla stretta pensionistica. Entrambe interessano soltanto il settore privato e i lavoratori dipendenti (sono, pertanto, esclusi sia i lavoratori autonomi che i dipendenti pubblici); entrambe riducono lo "scalone" Monti dai sei a quattro anni. La prima via d'uscita interessa solo le lavoratrici, quelle che sarebbero potute andare in pensione nel 2012 maturando 20 anni di contributi e 60 anni di età (classe 1952) e che, invece, per via della manovra Monti dovrebbero attendere ben sei anni. La via d'uscita corregge il tiro, consentendo loro di andare in pensione all'età di (almeno) 64 anni. La seconda via d'uscita interessa i lavoratori, uomini e donne, che sarebbero potuti andare in pensione nel 2012 avvalendosi della quota "96", ossia con 36 anni di contributi

e un'età di 60 anni oppure con 35 anni di contributi e 61 anni d'età. Le quote sono state abolite dalla manovra Monti con l'introduzione di un'unica possibilità di pensionamento anticipato, ossia con 42 anni e 1 mesi nel 2012 (requisito che sale negli anni); ciò determina un'attesa di 6/7 anni per arrivare al nuovo massimo (42 anni) in alternativa all'accesso alla pensione di vecchiaia. La seconda via d'uscita, invece, prevede una terza opzione: il conseguimento della pensione anticipata al compimento di (almeno) 64 anni di età.

Si tratta, come detto, di vie d'uscita alternative; pertanto, prevalgono le nuove regole laddove determinano un'uscita più favorevole alle lavoratrici e lavoratori interessati.

DUE VIE D'USCITA

Lavoratori interessati	Via d'uscita
Lavoratrici dipendenti (solo donne) del settore privato	Le lavoratrici dipendenti (solo settore privato) che maturano, entro il 31 dicembre 2012, 20 anni di contributi e 60 anni d'età possono andare in pensione a 64 anni (anziché 66)
Lavoratrici e lavoratori dipendenti (uomini e donne) del settore privato	Tutti i lavoratori dipendenti (uomini e donne, ma sempre e soltanto per il settore privato) che maturano "quota 96" nel 2012 possono andare in pensione a 64 anni d'età

LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA

Per la nuova pensione di vecchiaia, in vigore dal 1° gennaio 2012, tutti i dipendenti pubblici, donne e uomini, dovranno maturare almeno 66 anni, come i lavoratori autonomi e i dipendenti del privato. Per le donne del privato (dipendenti e autonome), invece, l'età minima di 66 anni scatterà dal 2018 mentre nel 2012 potranno andare in pensione a 63 anni e 6 mesi se lavoratrici autonome e a 62 anni se lavoratrici dipendenti.

- **DUE SOLE PENSIONI** - Dall'anno 2012 scompaiono le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, che sono sostituite da due sole prestazioni:
 - "pensione di vecchiaia",
 - "pensione anticipata"
- **LA "PENSIONE DI VECCHIAIA"** - Come nella vecchia disciplina (vigente fino al 31 dicembre 2011, salvo le deroghe), la pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un minimo di contribuzione (20 anni) e di un'età non inferiore, a regime, ai 66 anni. In tabella sono dettagliate, per le diverse casistiche, le varie età con rispettive decorrenze. Età, peraltro, che restano comunque soggette agli adeguamenti alla speranza di vita, nonché a una clausola di salvaguardia la quale stabilisce l'elevazione a 67 anni a partire dal 1° gennaio 2022, qualora questo limite non fosse raggiunto naturalmente per effetto dei periodici adeguamenti statistici (speranza di vita).
- **IL REQUISITO DI ETÀ** - Vediamo, nel dettaglio, i requisiti di età per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di uomini e donne, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012:
 - 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (Ago) e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014,

a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita; pertanto, a seguito della pubblicazione del decreto 6 dicembre 2011, i predetti requisiti vanno incrementati di tre mesi a partire dal 1° gennaio 2013;

- 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata Inps. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita; pertanto, a seguito della pubblicazione del decreto 6 dicembre 2011, i predetti requisiti vanno incrementati di tre mesi a partire dal 1° gennaio 2013;

- per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di 65 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia, retributiva e contributiva, è determinato in 66 anni;

- per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata Inps, il requisito anagrafico di 65 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di 65 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia contributiva è determinato in 66 anni.

➤ **IL REQUISITO CONTRIBUTIVO** - Il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 (cioè ai soggetti che appartengono pienamente al regime contributivo), a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'Istat, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni.

➤ **LA FLESSIBILITÀ** - Novità assoluta della nuova pensione di vecchiaia è la flessibilità che si sostanzia in un meccanismo premiale a favore di chi ritardi l'accesso alla pensione, rispetto all'età minima prestabilita per legge e fino a 70 anni. Chi prosegue l'attività lavorativa oltre l'età minima di pensione, in altre parole, è premiato con l'applicazione di un "coefficiente di trasformazione" di misura più conveniente. A tal fine, questi coefficienti (che sono i tassi percentuali che applicati al montante contributivo danno la misura della pensione) saranno predeterminati fino all'età di 70 anni (salvo successivi adeguamenti alla speranza di vita). Il limite di 70 è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita; pertanto, dal 1° gennaio 2013 si potrà lavorare fino a 70 anni e 3 mesi (per effetto della prima variazione della speranza di vita, approvata dal decreto ministeriale 6 dicembre 2011).

➤ **ART. 18 FINO A 70 ANNI** - Per garantire ai lavoratori dipendenti la possibilità di avvalersi della nuova "flessibilità", la manovra vincola la tutela della "stabilità" fino ai 70 anni.

Infatti, stabilisce che l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 18 della legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori) "opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità", limite che parte con il valore di 70 anni ma che poi verrà adeguato alla speranza di vita. La misura, evidentemente, è finalizzata ad evitare che l'impresa possa procedere al licenziamento per raggiunti limiti di età, una volta che il lavoratore ha compiuto l'età minima di pensionamento.

- **ADDIO ALLA "FINESTRA MOBILE"** - La revisione del requisito di età per la pensione ha decretato l'abrogazione definitiva delle finestre di pensionamento, ossia della disciplina sulla "decorrenza" del trattamento di pensione. Pertanto, dal 1° gennaio 2012, la pensione decorrerà dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti per il diritto.
- **ETÀ MINIMA A 67 ANNI DAL 2021** - Una particolarità caratterizza l'adeguamento che dovrà esserci per l'anno 2019. La manovra Monti prevede che i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. A tal fine ha stabilito che, qualora per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, gli stessi requisiti verranno ulteriormente incrementati, con lo stesso decreto che dovrà fissare l'adeguamento alla speranza di vita da emanarsi entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
- **SALVAGENTE PER LE DONNE DI CLASSE 1952** - In sede di conversione del decreto Monti (di n. 201/2011) è arrivato un salvagente a favore delle donne di classe 1952, che potranno andare in pensione con un ritardo di quattro anni anziché sei, come originariamente previsto dalla manovra Monti. In particolare, alle lavoratrici dipendenti (solo settore privato) che entro il 31 dicembre 2012 maturano 20 anni di contributi e 60 anni d'età l'accesso alla pensione è fissato a 64 anni. E' una via d'uscita, dunque, che interessa le lavoratrici che sarebbero potute andare in pensione nel 2012 maturando 20 anni di contributi e 60 anni di età (classe 1952) e che, invece, per via della manovra Monti dovrebbero attendere ben sei anni. La via d'uscita corregge il tiro, consentendo loro di andare in pensione all'età di (almeno) 64 anni. Si tratta di una via d'uscita alternativa; il che significa che prevalgono le nuove regole, laddove determinano un'uscita più favorevole alle lavoratrici interessate.

I NUOVI REQUISITI

Soggetti lavoratori	Requisito di età	Decorrenza (1) (2)
Dipendenti donne del settore privato	60 anni 62 anni 62 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi 65 anni e 3 mesi 66 anni e 3 mesi	Fino al 31 dicembre 2011 Anno 2012 Anno 2013 Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 Dal 1° gennaio 2018
Dipendenti pubblici, uomini e donne	Uomini 65 anni Donne 61 anni	Fino al 31 dicembre 2011

	Tutti 66 anni Tutti 66 anni e 3 mesi	Anno 2012 Dal 1° gennaio 2013
Lavoratrici autonome (donne)	60 anni 63 anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi 64 anni e 9 mesi 65 anni e 9 mesi 66 anni e 3 mesi	Fino al 31 dicembre 2011 Anno 2012 Anno 2013 Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 Dal 1° gennaio 2018
Lavoratori autonomi e dipendenti (uomini)	65 anni 66 anni 66 anni e 3 mesi	Fino al 31 dicembre 2011 Anno 2012 Dal 1° gennaio 2013

Clausola età minima	
Tutti i lavoratori	Dal 1° gennaio 2021 l'età di pensionamento non può risultare inferiore a 67 anni

Condizioni comuni a tutti i lavoratori	
Requisito contributivo minimo	20 anni
Importo pensione	Non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale, per chi non ha alcun contributo versato entro il 31 dicembre 1995 . Tale condizione è esclusa per chi va in pensione all'età di almeno 70 anni e con 5 anni almeno di contribuzione effettiva

Flessibilità i n c e n t i v a t a	
Chi ne fruisce	Il lavoratore che richiede la pensione di vecchiaia oltre il requisito minimo di età e fino a 70 anni (salvo successivi adeguamenti alla speranza di vita)
L'incentivo	La pensione sarà più pesante per effetto dell'operare dei coefficienti di trasformazione (da definirsi)
Permanenza al lavoro	L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori opera fino a 70 anni

1. Si tiene conto dell'ulteriore adeguamento di tre mesi alla "speranza di vita" a partire dal **1°** gennaio 2013

2. Restano fermi gli ulteriori adeguamenti alla "speranza di vita" (anno 2016, anno 2019, anno 2021 e così via)

LA MUOVA PENSIONE ANTICIPATA

Addio ai 40 anni di contributi come soglia massima per smettere di lavorare: si devono accumulare almeno 42 anni (41 le donne). E' questo il requisito per la nuova "pensione anticipata" che ha sostituito la vecchia e cara "pensione di anzianità".

- **DUE SOLE PENSIONI** - Dall'anno 2012 scompaiono le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, che sono sostituite da due sole prestazioni: la "pensione di vecchiaia" e la "pensione anticipata".
- **ANZIANITÀ PIÙ DIFFICILE** - Da circa 20 anni nell'occhio del ciclone, il pensionamento anticipato ha resistito per lungo tempo: colpito più volte, ma non affondato. L'ultimo siluro aveva come obiettivo quello di accompagnare i 40 anni di contributi ad una soglia minima di età di 60 anni. Nulla di fatto. Come si sa, dal 1° luglio del 2009 è entrato in vigore il meccanismo delle quote che ha sostituito il paventato scalone, introdotto nel 2004 dalla riforma Maroni, vale a dire il brusco passaggio da 57 a 60 anni del requisito anagrafico da accompagnare ai 35 anni di contribuzione. In pratica, il pensionamento anticipato (sino a tutto il 31 dicembre 2011) si può ottenere solo se sommando l'anzianità contributiva e l'età anagrafica si riesce a raggiungere la quota prevista, ferma restando la necessità di avere in ogni caso una soglia minima di età e i soliti 35 anni di contributi. In altre parole, per chi non può vantare almeno 40 anni di versamenti, la pensione di anzianità si può ottenere raggiungendo quota 96, con età non inferiore a 60 anni (quota 97 e almeno a 61 anni i lavoratori autonomi) nel periodo che va dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012. La quota avrebbe dovuto attestarsi definitivamente a 97, con età non inferiore a 61 anni (quota 98 e almeno 62 anni per i lavoratori autonomi) dal 1° gennaio 2013 in poi. Così però non è stato, poiché la manovra del governo Monti ha abolito le quote.
- **QUARANT'ANNI NON BASTANO PIÙ** - Fino a qualche anno fa, per chi iniziava a lavorare molto giovane, questo era il massimo della carriera professionale. Da un po' di tempo non è più così, e la manovra dell'estate scorsa aveva ulteriormente spostato in avanti la soglia, che nel 2014, grazie alla famosa finestra mobile sarebbe arrivata di fatto a 41 anni e 3 mesi e anche di più per i lavoratori autonomi. Non si trattava però, è bene dirlo, del diritto alla pensione di anzianità, che era rimasto fissato a 40 annualità, indipendentemente dall'età anagrafica. Non era stato messo in discussione neppure dal meccanismo che lega le pensioni all'aspettativa di vita: di triennio in triennio verranno incrementati i vari limiti di età, ma non il tetto dei 40 anni. Nel 2012, invece, per pensionarsi in maniera anticipata occorre un minimo di 42 anni e un mese (41 e un mese per le donne); nel 2013 ci vogliono 42 anni e 2 mesi (41 anni e 2 mesi le donne). Dal 2014 in poi saranno richiesti 42 anni e 3 mesi (41 anni e 3 mesi le donne). In compenso, è stata soppressa la finestra, per cui l'assegno Inps decorrerà dal mese successivo alla cessazione dell'attività lavorativa.
- **LE PENALIZZAZIONI** - Ma per la pensione di anzianità non è finita qui. Al fine di disincentivare il pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia, sono state introdotte delle misure di riduzione. Se, infatti, si chiede la pensione di anzianità prima dei 62 anni di età, l'assegno verrà corrisposto, per la quota retributiva, con una riduzione pari al 1% per ogni anno di anticipo fino a 60 anni e pari al 2% per ogni di anticipo rispetto ai 60 anni. Questo significa che un lavoratore con 39 anni di lavoro alle spalle, alla data del 31 dicembre 2011, che contava di raggiungere i 40 anni nel 2012 e incassare la pensione nel 2013 (dopo un anno e due mesi) ora dovrà aspettare il mese di aprile del 2015. Non solo, ma se la sua età nel 2015 è inferiore a 62 anni, per esempio di 60 anni, il trattamento che riceverà dall'Inps sarà ridotto nella misura del 2% (1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni).
- **UNA VIA D'USCITA (CON LE "QUOTE")** - In sede di conversione del decreto Monti (di n. 201/2011), è stato lanciato un salvagente a favore di alcune categorie di lavoratori. In particolare, è stato consentito l'accesso alla pensione a 64 anni d'età a tutti i lavoratori dipendenti, uomini e donne del solo settore privato, che maturino "quota 96" entro l'anno 2012. In pratica, è una via d'uscita che interessa i lavoratori che sarebbero potuti andare

in pensione nel 2012 avvalendosi della quota "96", ossia con 36 anni di contributi e un'età di 60 anni oppure con 35 anni di contributi e 61 anni d'età. Le quote sono state abolite dalla manovra Monti con l'introduzione di un'unica possibilità di pensionamento anticipato, ossia con 42 anni e 1 mese nel 2012 (requisito che sale negli anni); ciò determina un'attesa di 6/7 anni per arrivare al nuovo massimo (42 anni) in alternativa all'accesso alla pensione di vecchiaia. Ecco la via d'uscita: il conseguimento della pensione anticipata al compimento di (almeno) 64 anni di età. Si tratta, come detto, di vie d'uscita alternative; pertanto, prevalgono le nuove regole laddove determinano un'uscita più favorevole alle lavoratrici e lavoratori interessati.

LA PENSIONE ANTICIPATA

Periodo	Lavoratori (uomini)	Lavoratrici (donne)
Anno 2012	42 anni e un mese	41 anni e un mese
Anno 2013 (1)	42 anni e cinque mesi	41 anni e cinque mesi
Dal 1° gennaio 2014 (1)	43 anni e sei mesi	42 anni e sei mesi

Le penalizzazioni sull'età	
Età accesso al pensionamento	Penalizzazione
62 anni e oltre	Nessuna
61 anni	1 per cento
60 anni	2 per cento
59 anni	4 per cento
58 anni	6 per cento
57 anni	8 per cento
La via d'uscita (con le "quote")	
Chi	Quando e come
Lavoratrici e lavoratori dipendenti (uomini e donne) del settore privato	Tutti i lavoratori dipendenti (uomini e donne, ma sempre e soltanto per il settore privato) che maturano "quota 96" nel 2012 possono andare in pensione a 64 anni d'età

1. Tenuto conto dell'incremento di tre mesi per effetto della variazione della speranza di vita (decreto ministeriale del 6 dicembre 2011)

LA PENSIONE PER I LAVORI USURANTI

Chi è occupato in mansioni usuranti andrà in pensione tre anni più tardi. La manovra Monti, infatti, anticipa l'entrata a regime della riforma, in vigore dal 2011 (dlgs n. 67/2011), ma ne attenua i benefici eliminando gli sconti sulle quote (tre anni) e lasciando in vita la finestra mobile. Pertanto, dal 2012 gli usuranti andranno in pensione con quota 96 (età minima di 60 anni), mentre dal 2013 con quota 97 (età minima di 61 anni); nell'uno e nell'altro caso andrà attesa la finestra mobile, ossia la decorrenza di altri 12 mesi.

- **UN RITARDO DI 18 ANNI** - Quella di aver diritto ad andare prima in pensione, per chi lavora in attività usuranti, è una possibilità prevista dal 1993 (dlgs n. 374/1993), poi riformata con la legge n. 335/1995, ma mai divenuta efficacemente operativa. In considerazione di questa situazione di stallo (i problemi legati soprattutto alla mancata copertura finanziaria), la legge n. 388/2000 (la finanziaria del 2001) aveva introdotto una disciplina transitoria consistente nella riduzione dei requisiti di età e contributi per l'accesso alla pensione. Una disciplina delle quale ne hanno potuto usufruire i lavoratori che, per il periodo successivo all'8 ottobre 1993 (è la data di entrata in vigore del dlgs n. 374/1993), avevano svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti individuate dal dm 19 maggio 1999 (cosiddetto "decreto Salvi" dal nome dell'allora ministro del lavoro); e potevano far valere entro il 31 dicembre 2001 i requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia, utilizzando le riduzioni di età e di anzianità contributiva previste dalla normativa sui lavori usuranti. Pertanto, solamente i lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2001 hanno potuto avvalersi di benefici. D'allora e fino ai nostri giorni, esauriti gli effetti della disciplina transitoria e in mancanza dei provvedimenti attuativi necessari per rendere concretamente operativi "a regime" i benefici previdenziali della disciplina vigente (il dlgs n. 374/1993), i lavoratori occupati in mansioni usuranti sono rimasti praticamente privi di una tutela specifica senza poter godere di alcun beneficio pensionistico. Al fine di superare la situazione di "stallo", la legge n. 247/2007 (protocollo Welfare) ha previsto una delega legislativa volta a concedere ai "lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico" che maturino i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2008, la possibilità di accedere anticipatamente alla pensione.
- **I LAVORATORI BENEFICIARI** - La disciplina entrata in vigore dal 2011, in sostanza, contempla deroghe alle ordinarie regole sul pensionamento a favore dei lavoratori impegnati in attività usuranti. Possono fruire di tale deroga solo i lavoratori dipendenti in possesso del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, che rientrino in una delle seguenti categorie:
 - a.** impegnati in mansioni particolarmente usuranti ai sensi della vecchia disciplina di cui al dm 19 maggio 1999 (si veda tabella in pagina);
 - b.** notturni, definiti e ripartiti nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009; 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
 - c.** alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per specifiche attività impegnati all'interno di processi produttivi in serie (prodotti dolciari; additivi per bevande e alimenti; lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc; macchine per cucire e macchine rimpagliatrici per uso industriale e domestico; costruzione di autoveicoli e di rimorchi;

apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; elettrodomestici; confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo; confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori; etc) (si veda tabella);

d. conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato, per i predetti lavoratori, non è tuttavia automatico, ma subordinato a certe condizioni. Infatti, è possibile qualora abbiano svolto una o più delle attività lavorative per un periodo di tempo pari:

a. ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti di pensionamento, negli ultimi dieci di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

b. ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

LE LAVORAZIONI IN SERIE	
Voce INAIL	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197.	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; ecc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

LE MANSIONI PARTICOLARMENTE USURANTI ⁽¹⁾

« Lavori in galleria, cava o miniera »: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità
« Lavori nelle cave » mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale
« Lavori nelle gallerie » mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità
« Lavori in cassoni ad aria compressa »
« Lavori svolti dai palombari »
« Lavori ad alte temperature »: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 ^a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale
« Lavorazione del vetro cavo »: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio

«**Lavori espletati in spazi ristretti**», con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture

«**Lavori di asportazione dell'amianto**» mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità

1. Dm 19 maggio 1999

CHE COSA CHIEDERE AL DATORE DI LAVORO PRIVATO

Tipologia lavoratori "usuranti"	Documentazione minima necessaria alla procedibilità della domanda		
	Sulla sussistenza del rapporto di lavoro	Sull'adibizione ad attività usuranti	Ulteriore documentazione
a) Impegnati in mansioni particolarmente usuranti in base alla vecchia disciplina (dm 19 maggio 1999) c) Dipendenti di imprese con specifiche voci di tariffa INAIL	Almeno uno tra: - Libro matricola - Lui - Libretto di lavoro - Ruolo di equipaggio - Comunicazione al centro impiego		Contratto individuale di lavoro, con indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore
b) A turni e notturni	Almeno uno tra: - Libro matricola - Lui - Libretto di lavoro - Ruolo di equipaggio - Comunicazione al centro impiego	Tutti i seguenti: - Prospetto di paga da cui risultano le maggiorazioni per lavoro notturno - Contratto di lavoro individuale con indicazione del ccnl o territoriale o aziendale e livello di inquadramento	
d) Conducenti veicoli di trasporto pubblico collettivo	Almeno uno tra: - Libro matricola - Lui - Libretto di lavoro		

- **LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA** - Per accedere al beneficio del pensionamento anticipato, il lavoratore interessato deve presentare una specifica domanda, da trasmettere completa della necessaria documentazione:
- a. entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011;

b. entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Saranno interessati alla prima scadenza del 1° marzo 2012, per esempio, coloro che matureranno il diritto alla pensione anticipata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; oppure saranno interessati alla seconda scadenza del 1° marzo 2013 coloro che matureranno il diritto alla pensione anticipata nell'anno 2013 e via dicendo. La domanda va presentata all'istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto (Inps, etc), e deve essere corredata da copia o estratti della documentazione nonché dagli elementi di prova in

data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dalla normativa (si veda in precedenza) sia alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili a:

a. prospetto di paga;

b. libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;

c. libretto di lavoro;

d. contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;

e. ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;

f. documentazione medico-sanitaria;

g. comunicazioni sullo svolgimento dell'orario di lavoro (per i turni e il notturno);

h. carta di qualificazione del conducente

e certificato di idoneità alla guida.

i. documento di valutazione del rischio (sicurezza nei luoghi di lavoro);

j. comunicazioni di assunzione;

k. dichiarazione di assunzione;

l. altra documentazione equipollente.

L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica al lavoratore interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente stesso della domanda di pensionamento del lavoratore interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti.

L'eventuale presentazione della domanda oltre i termini comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione (anticipato) pari a un mese, se il ritardo della presentazione è contenuto in un mese;

a due mesi, se il ritardo della presentazione è compreso tra un mese e due mesi;

tre mesi se il ritardo della presentazione è di tre mesi ed oltre

CHE COSA CHIEDERE AL DATORE DI LAVORO PUBBLICO

Tipologie di lavoratori "usuranti"	Certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione (datore di lavoro) attestante:
a) Impegnati in mansioni particolarmente usuranti in base alla vecchia disciplina (dm 19 maggio 1999) b) A turni e notturni c) Conducenti veicoli di trasporto pubblico	a) Lo svolgimento e la durata della specifica attività usurante; b) Il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni con indicazione delle relative retribuzioni percepite

- **NON È LA "DOMANDA" DI PENSIONAMENTO** - La richiesta di applicazione del beneficio "usuranti" (in scadenza al 30 settembre 2011 la prima volta e poi al 1° marzo di ogni anno) non è la "domanda" di pensionamento, che va presentata a parte, ma solamente una domanda di riconoscimento del beneficio dell'anticipo di pensionamento; pertanto l'erogazione della pensione resta subordinata alla presentazione della domanda di pensionamento vera e propria. Per la procedibilità della richiesta di beneficio, ha spiegato il ministero del lavoro (circolare n. 22/2011) la domanda deve:
- indicare la volontà di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, del beneficio di cui al dlgs n. 67/2011;
 - specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative usuranti,
 - contenere, in relazione ai tipi di attività lavorative usuranti, la corrispondente documentazione minima necessaria (si vedano tabelle in pagina) in assenza della quale la domanda non è ritenuta procedibile (cioè non viene presa in esame).
- **DOCUMENTAZIONE ENTRO 30 GIORNI** - La documentazione può essere prodotta in copia. Il datore di lavoro, ha spiegato sempre il ministero del lavoro, è tenuto a renderla disponibile al lavoratore entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima. La documentazione deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale (il professionista consulente del lavoro, per esempio). E la dichiarazione dovrà evidentemente essere accompagnata da copia di documento valido di identità del dichiarante. Tutti i documenti devono evidentemente risalire all'epoca in cui sono state svolte le attività usuranti e non possono pertanto essere sostituiti da dichiarazioni rilasciate "ora per allora".
- **MEGLIO NON FARE I FURBI** - E' previsto uno specifico regime sanzionatorio sulle eventuali pensioni erogate in anticipo, ma non spettanti. Infatti, ferme restando l'applicazione della normativa in materia di revoca della pensione e di ripetizione dell'indebito nonché le sanzioni penali prescritte nel caso in cui il fatto costituisca reato, se i benefici previdenziali sono stati conseguiti utilizzando documenti non veritieri, chi li ha forniti è tenuto a pagare in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, la somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato.
- **LE NOVITÀ DELLA MANOVRA MONTI** - Diverse le novità introdotte dalla manovra Monti, tutte con la conseguenza di attenuare i benefici ai lavoratori. In primo luogo, è ridotto agli anni 2008-2011 (anziché 2008-2012) il periodo transitorio; pertanto dal prossimo 1° gennaio 2012 (anziché dal 1° gennaio 2013) entra in vigore la disciplina a regime. In secondo luogo, viene eliminata la generalizzata riduzione di "tre anni", a regime, per i requisiti di pensionamento; ciò significa, in altre parole, che dal prossimo anno il pensionamento avviene secondo il sistema delle "quote" previste dalla tabella B allegata alla legge n. 247/2007, senza lo sconto dei "tre anni". In particolare, l'originaria disciplina attribuiva il diritto alla pensione a un'età ridotta di tre anni e una somma di età e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti (le "quote") previsti dalla citata tabella B. In terzo luogo, per quanto concerne i lavoratori turnisti che hanno prestato lavoro notturno, l'originaria disciplina prevedeva una riduzione massima dell'età di uno o due anni rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all'anno ovvero da 72 a 78 giorni all'anno; tale previsione resta valida solo per gli anni 2009-2011; a regime, invece, ossia dal 1° gennaio 2012, viene previsto che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle "quote" previste dalla predetta tabella B, incrementate di due anni e due unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all'anno, e di un anno e una unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all'anno.

- **RIVIVE LA "FINESTRA MOBILE"** - Infine, ai nuovi requisiti deve aggiungersi l'applicazione del regime delle decorrenze, (le cosiddette finestre mobile). Il che significa, per l'effettivo pensionamento, attendere altri 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

I NUOVI REQUISITI PER GLI USURANTI

Pensionamento con le "quote":	
Periodo	"Quote"
Anno 2012	Quota 96, con età minima di 60 anni e con almeno 35 anni di contributi (Si va in pensione, pertanto, a 60 anni con 36 anni di contributi oppure a 61 anni con 35 anni di contributi) (1)
Dall'anno 2013 (2)	Quota 97, con età minima di 61 anni e con almeno 35 anni di contributi (Si va in pensione, pertanto, a 61 anni con 36 anni di contributi oppure a 62 anni con 35 anni di contributi) (1)
Requisito unico: solo contribuzione (qualsiasi età)	
Periodo	Anni di contribuzione
Anno 2012	42 anni e 1 mese (uomini) 41 anni e 1 mese (donne)
Anno 2013 (2)	42 anni e 2 mesi (uomini) 41 anni e 2 mesi (donne)
Dall'anno 2014 (2)	42 anni e 3 mesi (uomini) 41 anni e 3 mesi (donne)

1. Da maggiore, inoltre, dell'attesa del periodo di decorrenza della "finestra mobile"
2. Dal 2013 ci saranno gli adeguamenti alla "speranza di vita"

UN ANNO IN PIÙ PER L'ASSEGNO SOCIALE

La manovra Monti aumenta di un anno l'età per l'assegno sociale. Stabilisce, in particolare, che dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per ottenere la prestazione assistenziale che tutela le fasce più deboli della popolazione, cioè coloro che non godono di alcuna copertura pensionistica e hanno redditi ai limiti delle soglie della povertà, deve essere incrementato di un anno.

Prima di allora, tuttavia, ci saranno gli effetti dell'adeguamento alla "speranza di vita"; effetti che, come stabilito dal decreto 6 dicembre 2011, cominceranno ad evidenziarsi già dal 1° gennaio 2013 con un aumento del requisito di età di tre mesi; il successivo adeguamento ci sarà dal 1° gennaio 2016 (potrebbe essere di quattro mesi), quindi il 1° gennaio 2019, per poi procedere avanti ogni due anni. Pertanto, il requisito di età di 65 anni vigente nell'anno 2011, resterà tale anche per l'anno 2012; ma salirà a 65 anni e tre mesi dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015. Dal 1° gennaio 2016 verrà registrata la nuova variazione della speranza di vita che potrebbe far salire l'età a 65 anni e sette mesi (l'aumento effettivo sarà fissato entro il 31

dicembre 2015). Infine, dal 1° gennaio 2018 il requisito sarà certamente di 66 anni e tre mesi, a cui andrà aggiunto l'ulteriore adeguamento della speranza di vita dell'anno 2016 che potrebbe essere di quattro mesi. In conclusione, a partire dal 1° gennaio 2018 l'età per ottenere la pensione sociale dovrebbe assestarsi a 6 anni e sette mesi.

Analogo incremento è disposto, sempre dalla manovra Monti, per conseguire altre prestazioni, ossia la pensione sociale per sordomuti (articolo 10 della legge n. 381/1970) e la pensione sociale per mutilati e invalidi civili (articolo 19 della legge n. 118/1971).

I NUOVI REQUISITI

Ecco come cambierà il requisito dell'età per ottenere la pensione sociale, la pensione sociale per i sordomuti e la pensione sociale per i mutilati e invalidi civili	
Periodo	Età per conseguire la prestazione
Anno 2011 e 2012	65 anni
Anni 2013, 2014 e 2015	65 anni e 3 mesi
Anni 2016 e 2017	65 anni e 3 mesi (più variazione speranza di vita dell'anno 2016, probabile di 4 mesi)
Anno 2018	66 anni e 3 mesi (più variazione speranza di vita dell'anno 2016, probabile di 4 mesi)

- **L'ASSEGNO SOCIALE** - L'assegno sociale, istituito dalla riforma Dini (articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995) con effetto dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale e le relative maggiorazioni. E' una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche. L'assegno sociale è corrisposto ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge, la cui verifica (per la permanenza del diritto) va fatta ogni anno. L'assegno sociale non è gravato da imposte e non è reversibile ai familiari superstiti; non è, inoltre, esportabile (se uno emigra), né cedibile, sequestrabile o pignorabile. Decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali).

- **A CHI SPETTA** - Con effetto dal 1° febbraio 1996, l'assegno sociale viene corrisposto ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino in determinate condizioni reddituali. Pertanto, requisiti per ottenere la prestazione sono:

- cittadinanza italiana
- residenza effettiva ed abituale in Italia
- 65 anni di età
- particolari condizioni reddituali personali e del coniuge

Elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale è la residenza effettiva: tale requisito si perfeziona con la dimora stabile ed abituale in Italia, assumendo rilevanza essenziale il rapporto tra il soggetto richiedente la provvidenza ed il luogo. Pertanto, l'Inps (che eroga la prestazione) procede alla sospensione dell'assegno sociale in caso di permanenza all'estero per un periodo superiore a un mese. Decorso un anno dalla sospensione, l'assegno sociale viene definitivamente Revocato. Hanno inoltre diritto all'assegno sociale alle stesse condizioni di età e di reddito:

- i cittadini della Repubblica di San Marino residenti in Italia (circolare Inps n. 53431/1970);
 - gli stranieri o apolidi ai quali è stata riconosciuta la qualifica di "rifugiato politico" e lo "status di protezione sussidiaria" ed i rispettivi coniugi ricongiunti (circolare Inps n. 175/1983 e messaggio Inps n. 4090/2007);
 - i detenuti, indipendentemente dalla durata della pena alla quale siano stati condannati (circolare Inps n. 703/1971);
 - i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell'Unione (circolare Inps n. 754/1986).
- A seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 40/1998, i cittadini della Comunità Europea residenti in Italia possono ottenere l'assegno sociale indipendentemente dal possesso della qualifica di lavoratori. Per tali soggetti la prestazione potrà essere riconosciuta da data successiva al 27 marzo 1998 (circolare Inps n. 82/2000). Gli stranieri o apolidi titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno (circolare Inps n. 82/2000). La legge n. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno. A partire dal 1° aprile 2007 i cittadini comunitari e i loro familiari a carico che risiedono regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, possono fare richiesta, in presenza degli altri requisiti, dell'assegno sociale (dlgs n. 30/2007). Con decorrenza dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all'assegno sociale, come ulteriore requisito occorre avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni (legge n. 133/2008).

- **LIMITI DI REDDITO E MISURA DELL'ASSEGNO SOCIALE** - L'importo dell'assegno sociale nel 2011 è stabilito in misura pari a 417,30 euro al mese, equivalenti a 5.424,90 euro all'anno. L'assegno viene corrisposto in misura integrale a chi non ha alcun reddito, spetta in misura proporzionalmente ridotta a chi ha redditi propri ma inferiori a 5.424,90 euro; non si ha diritto ad alcuna prestazione se si supera questa soglia. In altre parole, l'assoluta mancanza di reddito dà diritto a un assegno mensile di 417,30 euro; il possesso di un reddito (ad esempio mille euro annui) dà diritto a un assegno mensile di 304,37 euro pari alla differenza tra 5.424,90 (limite previsto) e mille euro (reddito proprio) diviso 13, ossia il numero delle rate pagate nell'anno; la presenza di reddito annuo superiore a 5.424,90 non dà diritto a nulla. Prima la legge n. 388/2000 (dal 1° gennaio 2001) e poi la legge n. 448/2011 (dal 1° gennaio 2002) hanno previsto, in presenza di particolari condizioni reddituali, la concessione di una maggiorazione all'assegno sociale. Quando il richiedente l'assegno sociale è coniugato si considerano anche i redditi del coniuge. In questo caso il limite raddoppia (diventa 10.849,80 euro). Con un reddito complessivo (di entrambi i coniugi) superiore a tale cifra non è possibile ottenere l'assegno mensile, mentre in presenza di redditi (sempre di entrambi i coniugi) d'importo compreso tra 5.424,90 e 10.849,80 euro si ha diritto a un assegno proporzionalmente ridotto. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura (retribuzioni, salari, pensioni, rendite agrarie e da fabbricati, ecc.). Si tiene conto anche dei redditi esenti da imposte o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, nonché degli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non concorrono alla formazione del reddito:
- la pensione liquidata secondo il sistema contributivo a carico di enti previdenziali obbligatori (pubblici o privati), per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale;
 - le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
 - i trattamenti di fine rapporto comunque denominati (buonuscita, indennità di anzianità, premio di fine servizio, liquidazione, ecc.), e le relative eventuali anticipazioni;
 - i trattamenti di famiglia comunque denominati;
 - il reddito della casa di abitazione;
 - l'assegno sociale stesso;

- le indennità di accompagnamento di ogni tipo (circolare Inps n. 743/1983);
- gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'Inail nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente alle menomazioni di cui alla tabella allegata al Tu Inail (dpr n. 1124/1965);
- gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'Inps ai
- pensionati per inabilità;
- l'indennità di comunicazione per i sordomuti (di cui all'articolo 4 della legge n. 508/1988);
- l'assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915/1918, i soprassoldi connessi alle Medaglie al Valor Militare, le pensioni o assegni connessi alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia (circolare Inps n. 53412/1970);
- l'indennizzo previsto a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (circolare Inps n. 203/2000).

Inoltre, non sono computabili i redditi da fabbricati distrutti o inagibili per effetto di eventi sismici esclusi per legge dall'assoggettabilità all'Irpef fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità. I soggetti interessati devono presentare un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità dei fabbricati (circolare Inps n. 741/1982). Quando l'interessato è ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di enti pubblici, l'assegno sociale è ridotto sino a un massimo del 50%.

Nel caso in cui la retta sia parzialmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari, l'assegno sociale è corrisposto:

- in misura intera, se l'importo della retta a carico dell'interessato o dei familiari risulta pari o superiore al 50% dell'assegno sociale;
- in misura ridotta del 25%, se l'importo della retta a carico dell'interessato o dei familiari risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale.

QUANTO VALE L'ASSEGNO SOCIALE

Pensionato solo		Pensionato coniugato	
Reddito proprio	Importo assegno	Reddito cumulato	Importo assegno
Zero	417,3€	Meno di 5.424,90€	417,3 €
Meno di 5.424,90 €	Ridotto in proporzione	Da 5.424,90 a 10.849,80 €	Ridotto in proporzione
Più di 5.424,90 €	Zero	Più di 10.849,80 euro	Zero

LA PEREQUAZIONE 2012-2013

Perequazione delle pensioni ridotta per i I biennio 2012/2013; riceveranno la rivalutazione dell'Istat, infatti, soltanto le pensioni d'importo fino a 1.405 euro. Rispetto al di n. 201/2011 (decreto Monti), tuttavia, la conversione in legge ha mitigato il "sacrificio" chiesto ai pensionati; perché, rispetto alla norma originaria che prevedeva lo stop alla perequazione, per gli anni 2012/2013, alle pensioni oltre i 936 euro mensili, adesso il limite è salito a 1.405 euro.

- **LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA** - Si chiama così i I vecchio automatismo della scala mobile, in virtù del quale gli importi delle pensioni vengono adeguati all'aumento del costo della vita calcolato sulla base degli indici Istat; ciò al fine di salvaguardare (in qualche misura) il potere reale d'acquisto delle pensioni. L'automatismo (la

perequazione) prevede, prima di tutto, la fissazione del "tasso" di rivalutazione; ciò avviene per mezzo di un apposito decreto ministeriale che determina il tasso come valore medio dell'indice Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati (tassi d'inflazione) relativi all'anno precedente quello per il quale deve essere effettuata la perequazione. Per le attuali operazioni, che sono relative all'anno 2012, dunque, andrà utilizzato il tasso calcolato sulla base del valore medio degli indici Istat rilevati nel corrente anno 2011. Il tasso effettivo e definitivo, tuttavia, è conoscibile soltanto a fine anno, quando, cioè, l'Istat ha pubblicato gli indici di tutti i mesi ed è quindi possibile procedere al calcolo del valore medio. Gli enti previdenziali, però, hanno necessità di anticipare le operazioni di calcolo della perequazione per portarsi avanti con i vari adempimenti per la messa in pagamento delle pensioni (mandati, etc); per questo sono autorizzati ad utilizzare un tasso provvisorio, salvo effettuare il conguaglio con il tasso effettivo e definitivo in occasione delle successive operazioni di perequazione. Il tasso provvisorio con riferimento all'anno 2012 è pari al 2,6%. La relazione al dl n. 201/2011 inoltre stima per il 2013 un tasso dell'1,9%.

➤ **IL CRITERIO DI CALCOLO** - Il tasso di rivalutazione non viene applicato nella stessa misura a "tutta" la pensione, ma con un particolare criterio:

- sulla quota di pensione il cui importo non è superiore a tre volte il trattamento minimo Inps in vigore immediatamente prima dell'aumento, si applica il tasso pieno (cioè al 100%);
- sulla quota di pensione il cui importo è superiore a tre volte ma non a cinque volte il trattamento minimo Inps in vigore immediatamente prima dell'aumento, si applica il tasso ridotto del 10% (cioè al 90%);
- sulla quota di pensioni il cui importo è superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps in vigore immediatamente prima dell'aumento, si applica il tasso ridotto del 25% (cioè al 75%). Ai titolari di più pensioni, la perequazione è applicata sull'importo complessivo (cioè sommando tutte le pensioni).

La perequazione per il 2012 e il 2013. Vediamo come sarà la perequazione per i prossimi anni. Per l'anno 2012, poiché il trattamento minimo Inps dell'anno 2011 è pari a 468,35 euro e il tasso di perequazione (provvisorio) è del 2,6%, ne deriva la seguente perequazione:

- 2,6% sulla quota di pensione non superiore a 1.405,05 euro (cioè al 100%);
- nulla sulla quota di pensione superiore a 1.405,05. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo e inferiori a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Ciò serve, evidentemente, a evitare che il pensionato che si trova appena al di sotto del limite di tre volte il trattamento minimo Inps ottenga un beneficio superiore del pensionato che supera di poco lo stesso limite. Tradotto in pratica, il correttivo funziona così: le pensioni d'importo compreso tra 1.405,06 e 1.441,58 euro ottengono una rivalutazione tale da garantire l'importo di pensione pari a 1.441,58 euro.

Per l'anno 2013, poiché con l'incremento del 2,6% l'importo del trattamento minimo sale da 468,35 a 480,52 euro al mese e il tasso di perequazione (provvisorio) è dell'1,9%, ne deriva la seguente perequazione:

- 1,9% sulla quota di pensione non superiore a 1.441,56 euro (cioè al 100%);
- nulla sulla quota di pensione superiore a 1.441,56. Vale anche in questo caso la "clausola di salvaguardia" per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo e inferiori a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente. Tradotto in pratica, il correttivo funziona così: le pensioni d'importo compreso tra 1.441,57 e 1.468,94 euro ottengono una rivalutazione tale da garantire l'importo di pensione pari a 1.468,94 euro.

LA PEREQUAZIONE PER IL BIENNIO 2012/2013

ANNO 2012 (1)	
Importo pensione al mese di dicembre 2011	Aumento (Perequazione)
Fino a 1.405,05 euro	2,6% (100% della variazione Istat)
Tra 1.405,06 e 1.441,58 euro	Importo tale da garantire una pensione di euro 1.441,58
Oltre 1.441,58 euro	Nessun aumento
ANNO 2013 (2)	
Importo pensione al mese di dicembre 2012	Aumento (Perequazione)
Fino a 1.441,56 euro	1,9% (100% della variazione Istat)
Tra 1.441,57 e 1.468,94 euro	Importo tale da garantire una pensione di euro 1.468,94
Oltre 1.468,94 euro	Nessun aumento

1. Decreto in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale

2. Previsione su tasso provvisorio (fonte: relazione al di n. 20112011)

TICKET PIÙ SALATO SULLE PENSIONI D'ORO

Sale il contributo sulle pensioni d'oro. In vigore dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014, prevede che le pensioni d'importo complessivo superiore a 90.000 euro lordi annui siano assoggettate al contributo del 5% per la parte eccedente tale importo fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro. La manovra Monti il contributo del 10% fino a 200 mila euro, perché sulla quota eccedente lo eleva al 15%.

- **IL TICKET MENSILE** - Chi in un annuo incassa più di 90 mila euro, tra pensioni pubbliche e private (comprese quelle erogate dai fondi pensione), deve pagare un dazio pari al 5 per cento mensile dell'importo di pensioni che supera i 90 mila euro fino a 150 mila euro, del 10% dell'importo di pensioni che supera i 150 mila euro e fino a 200 mila euro, e del 15% oltre i 200 mila euro. Il ticket va pagato dal mese di agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014. Un esempio: il pensionato che vive con 10 mila euro mensili di pensione (130 mila euro lordi all'anno) subisce, mensilmente, una trattenuta di 154 euro (per 13 mesi in un anno).
- **PENSIONATI D'ORO** - La novità colpisce tutti i pensionati d'oro, quelli che già sono in quiescenza e quelli che in pensione ci andranno prossimamente. Durante il periodo che va dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014 sono obbligati a pagare mensilmente un ticket sulla propria pensione, qualora mettendo insieme tutte le rendite costruite per la vecchiaia (pensioni obbligatorie e integrative, e ogni altra sorta di rendita) raggiungano un introito superiore a 90mila euro lordi l'anno. Per il calcolo dei limiti (90 e 150 mila e 200 mila euro) si tiene conto di ogni tipo di pensione. In fatti, la norma stabilisce che concorrono i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta oppure a integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi

comprese le pensioni integrative (erogate da qualunque tipo di fondo pensione: aperto, chiuso e pip), nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale, i trattamenti delle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Inps per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta è applicata in via preventiva, salvo conguaglio alla fine di ogni anno, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. C'è una clausola di salvaguardia (di dubbia reale operatività): a seguito dell'applicazione del prelievo, il trattamento pensionistico complessivo non può comunque risultare inferiore a 90 mila euro lordi annui.

Ammontare pensioni	Importo contributo	Ammontare pensioni	Importo contributo
90mila euro	Nessuno	110mila euro	Mille euro
91mila euro	50 e u r o	120mila euro	1.500 euro
92mila euro	100 euro	130mila euro	2mila euro
93mila euro	150euro	140mila euro	2,5mila euro
94mila euro	200euro	150mila euro	3mila euro
95mila euro	250euro	160mila euro	4mila euro
96mila euro	300 euro	170mila euro	5mila euro
97m i l a e u r o	350 euro	180mila euro	6mila euro
98mila euro	400 euro	190mila euro	7mila euro
99mila euro	450 euro	200mila euro	8mila euro
100mila euro	500 euro	210mila euro	9,5mila euro

TOTALIZZAZIONE PIÙ FACILE

Totalizzazione contributiva più facile. Dal 1° gennaio 2012, infatti, la manovra Monti ha eliminato la condizione di anzianità di tre anni ai fini dell'esercizio del cumulo dei contributi.

- **CHI INTERESSA** - La totalizzazione è stata prevista al fine di consentire l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione di vecchiaia, di anzianità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata. Può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita a differenza della ricongiunzione che spesso è onerosa. Alla totalizzazione sono particolarmente interessati i lavoratori parasubordinati (co.co.co., lavoratori a progetto, ecc.), iscritti alla cosiddetta "gestione separata", i cui contributi non possono essere ricongiunti ad altra cassa o fondo di previdenza. Resta la facoltà di

richiedere l'applicazione delle disposizioni concernenti il cumulo dei contributi già previste dalle norme di legge in vigore, per i seguenti lavoratori:

- autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), che possono ottenere la pensione sommando i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con quelli versati all'Inps nel fondo pensioni lavoratori dipendenti per attività lavorativa subordinata;
- lavoratori che hanno svolto attività all'estero (in paesi dell'Unione Europea o convenzionati) e che possono sommare, gratuitamente, i contributi versati all'estero con quelli accreditati all'Inps per perfezionare il diritto a pensione;
- lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995 (pensioni con sistema di calcolo contributivo) che possono sommare i versamenti effettuati all'Inps, in due o più gestioni;
- titolari di posizione assicurativa all'INPGI (giornalisti) e all'Inps per altra attività lavorativa subordinata;
- lavoratori che hanno versamenti all'Inps e all'Enpals e che si possono avvalere della convenzione stipulata tra i due enti.

➤ **IL CUMULO CONTRIBUTIVO** - Possono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un'unica pensione, i lavoratori iscritti:

- a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria;
- alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
- agli appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Può essere liquidata anche una pensione in regime di totalizzazione con sola contribuzione Inps (ad esempio con contribuzione da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo con versamento nella gestione separata). La totalizzazione può essere richiesta dai superstiti di assicurato ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

➤ **LE CONDIZIONI** - Fino al 31 dicembre 2011 la totalizzazione, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità, può essere effettuata tenendo conto dei periodi contributivi delle sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno tre anni. Tale vincolo (tre anni minimo) non servirà più dal 1° gennaio 2012. L'assicurato, inoltre, non deve:

- aver richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45 in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006;
- essere titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione. La titolarità di un trattamento pensionistico diretto, in una delle gestioni interessate alla totalizzazione, determina l'impossibilità di ottenere una prestazione diretta da totalizzazione, anche se si devono totalizzare periodi contributivi maturati in gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia stata già liquidata una prestazione a favore dell'assicurato.

IL RINCARO CONTRIBUTIVO PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Contributi più cari per i lavoratori autonomi. Dal prossimo anno, infatti, le aliquote contributive per artigiani, commercianti e lavoratori agricoli saliranno di uno 0,3% e così per ogni anno successivo fino al 2018, a partire da quando tutti i lavoratori pagheranno il 22% del proprio

reddito L'aumento, complessivamente, sarà di circa due punti percentuali che rifletterà i benefici sul calcolo della futura pensione. A stabilirlo la bozza di manovra:

LA MARCIA VERSO IL 24%

Periodo	Aliquote contributive di finanziamento e di computo			
	Artigiani (2) (3)		Commercianti (1) (2) (3)	
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni
Anno 2011	20,00%	17,0%	20,09%	17,09%
Anno 2012	21,30%	18,30%	21,39%	18,39%
Anno 2013	21,75%	18,75%	21,84%	18,84%
Anno 2014	22,20%	19,20%	22,38%	19,38%
Anno 2015	22,65%	19,65%	22,65%	19,65%
Anno 2016	23,10%	20,10%	23,10%	20,10%
Anno 2017	23,55%	20,55%	23,55%	20,55%
Dall'anno 2018	24,00%	21,00%	24,00%	21,00%

1. Fino al 31 dicembre 2014, gli iscritti alla gestione commercianti pagano il contributo aggiuntivo dello 0,09% per il finanziamento dell'indennizzo cessazione attività (di n. 185/2008)
2. Sui redditi superiori a 43.042 (valore 2011) è dovuta l'aliquota aggiuntiva dell'1%
3. Il contributo è dovuto fino a euro 71.737 (valore 2011, valevole per i lavoratori iscritti prima del 1° gennaio 1966 o in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) ovvero fino a 93.622 euro (valore 2011, valevole per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva)

- **ARTIGIANI E COMMERCianti** - Il primo rincaro riguarda la gestione pensionistica dei lavoratori artigiani e commercianti, alla quale sono obbligatoriamente iscritti non solo chi esercita quelle professioni ma anche affittacamere, promotori finanziari, soci di società (persone e capitali), componenti l'impresa familiare. La norma della manovra stabilisce che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e computo dei predetti lavoratori sono incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22%. In tabella è indicata l'agenda degli aumenti in funzione delle due categorie di lavoratori (artigiani e commercianti), nonché della loro età in quanto i soggetti con meno di 21 anni sono ammessi a versare un contributo ridotto. Alla stessa maniera, inoltre, non essendo prevista deroga dovrebbero continuarsi ad applicare anche le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati presso l'Inps. Per gli iscritti alla gestione commercianti è sommato anche il contributo dello 0,09% devoluto al finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività, il cui obbligo di versamento è stato prorogato dal di anticrisi (di n. 185/2008) fino al 31 dicembre 2013. Infine, deve ritenersi confermato anche il resto dell'impianto di calcolo e pagamento dei contributi, vale a dire il vincolo del minimale di reddito (per

l'anno 2011 pari a euro 14.552), l'aliquota aggiuntiva (1%) dovuta oltre il limite di retribuzione annua pensionabile (per l'anno 2011 pari a 43.042 euro), nonché il massimale di reddito oltre il quale non è più dovuta la contribuzione (per l'anno 2011 pari a 71.737 per i "vecchi" iscritti, ossia soggetti iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; e pari a 93.622 euro per i "nuovi" iscritti, ossia lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva).

IL RINCARO CONTRIBUTIVO PER I LAVORATORI AGRICOLI

Contributi più cari dal prossimo anno per i lavoratori autonomi. Le aliquote di contribuzione, infatti, saliranno progressivamente fino al 2018, a partire da quando toccheranno il tetto del 24%, con un aumento complessivo del 3,7%. La buona notizia è che l'aumento si rifletterà sul calcolo della futura pensione che, dunque, migliorerà di consistenza.

- **LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI** - Il rincaro colpisce i lavoratori autonomi, quindi coltivatori diretti (piccoli imprenditori dediti alla coltivazione manuale dei fondi quali proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti e/o all'allevamento e alle attività connesse), imprenditori agricoli professionali (Iap, imprenditori che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non possono essere inquadrati come coltivatori diretti), coloni e mezzadri (coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa scaturenti da contratti di mezzadria, colonia e soccida vietati dalla legge n. 203/1982 e, dunque, in via di estinzione). Nel dettaglio, la manovra Monti stabilisce che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma Inps sono rideterminate nelle misure indicate in tabella allegata alla medesima Manovra (riportata in pagina).
- **COME SI PAGANO I CONTRIBUTI** - Il calcolo dei contributi si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale indicate in tabella (è la "tabella D" allegata alla legge n. 233/1990 come aggiornata; dal dlgs n. 146/1997). Annualmente, ogni azienda è inclusa nella fascia di redditi convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quelli determinato dall'allevamento degli animali. La contribuzione dovuta è determinata moltiplicando il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con decreto del ministero del lavoro, per il numero di giornate indicate nella predetta tabella e applicando al risultato le aliquote percentuali. E' proprio su queste aliquote che incide la riforma Monti. Per l'anno in corso la loro misura è stata la seguente: 20,30% (ridotta a 17,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese; 17,30% (ridotta a 12,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate. In aggiunta, poi, come di consueto, i lavoratori devono pagare il contributo di maternità (euro 7,49 per l'anno 2011), e la contribuzione dovuta all'Inail per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (per l'anno 2011 pari a euro 768,50 per le zone normali e a euro 532,18 per i territori montani e le zone svantaggiate), nonché per l'assicurazione del danno biologico (addizionale dell'1,15% per l'anno 2010 che sarà recuperata con la contribuzione relativa all'anno 2012). La riscossione dei contributi, come per gli anni passati, avverrà tramite F24 inviati dall'Inps direttamente ai lavoratori interessati i cui termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre e 16 gennaio dell'anno seguente.

LE TAPPE DEL RINCARO

Periodo	Aliquote contributive di finanziamento				Aliquote computo
	Zona normale		Zona svantaggiata		Tutti
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	
Anno 2011	20,3%	17,80%	17,30%	12,80%	20,3%
Anno 2012	21,6%	19,4%	18,7%	15,0%	21,6%
Anno 2013	22,0%	20,2%	19,6%	16,5%	22,0%
Anno 2014	22,4%	21,0%	20,5%	18,0%	22,4%
Anno 2015	22,8%	21,8%	21,4%	19,5%	22,8%
Anno 2016	23,2%	22,6%	22,3%	21,0%	23,2%
Anno 2016	23,2%	22,6%	22,3%	21,0%	23,2%
Anno 2017	23,6%	23,4%	23,3%	22,5%	23,6%
Dall'anno 2018	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%

I LIVELLI DI CONTRIBUZIONE

Fasce di reddito agrario	Coefficiente di moltiplicazione (per il reddito medio convenzionale)
1 Fino a 232,40 euro	156
2 Da 232,41 a 1.032,91 euro	208
3 Da 1.032,91 2.324,05 euro	260
4 O l t r e 2.324,05 euro	312

LE NOVITÀ PER LA GESTIONE SEPARATA

Professionisti senza cassa più tutelati. Dal 1° gennaio 2012, infatti, se non ancora pensionati né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, hanno diritto di fruire delle prestazioni di malattia e maternità, già previste per i lavoratori a progetto. A stabilirlo è la manovra Monti che, di fatto, detta la disciplina normativa all'estensione delle tutele già autorizzata in via amministrativa dal ministero del lavoro. Ma le novità non finiscono qua; sempre dal 1° gennaio 2012, infatti, scatterà il rincaro dei contributi, ma anche la possibilità di avere una pensione più pesante. In particolare, ci sarà l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata e della relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche. Fino al 31 dicembre 2011 l'aliquota è del 26,72% per la generalità dei lavoratori, ma dal 1° gennaio 2012 salirà al 27,72% (27% utile ai fini pensionistici); per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e per i titolari di pensione l'aliquota oggi è al 17%, salirà al 18%

- **GESTIONE SEPARATA** - L'obbligo di iscrizione alla gestione separata, con relativo obbligo contributivo da versare all'Inps, ricade su chiunque eserciti un'attività autonoma in maniera abituale, anche se non esclusiva. Devono quindi pagarlo anche i lavoratori dipendenti e i pensionati, qualora svolgono anche determinate attività autonome. Il reddito imponibile è quello derivante da:

- attività di amministratore, sindaco o revisore di società;
- collaborazione a giornali e riviste, enciclopedie e simili;
- partecipazione a collegi o commissioni;
- altri rapporti di collaborazione, aventi per oggetto attività a contenuto artistico e professionale, svolte senza vincoli di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo;
- lavori a progetto (co.co.pro).

L'obbligo del contributo previdenziale a carico dei soggetti che svolgono attività autonoma nasce dalla riforma pensionistica del '95 (la riforma Dini), che ha istituito una specifica gestione separata presso l'Inps. Il contributo, originariamente nella misura del 10% dei compensi percepiti, ha avuto decorrenza 1° aprile 1996 per la generalità dei soggetti interessati e dal 30 giugno 1996 per chi era già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, ovvero per i titolari di pensione. Per le attività di collaborazione il contributo è ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 di competenza del lavoratore. Per i professionisti titolari di partita Iva, invece, il contributo è totalmente a loro carico, con la possibilità da parte degli stessi di addebitare ai committenti una percentuale del 4% dei corrispettivi lordi.

Nell'intento di rimpolpare la futura pensione delle nuove figure di lavoratori atipici la Finanziaria 1998 ha diversificato l'aliquota distinguendo tra soggetti già assicurati o pensionati, e soggetti "scoperti" dal punto di vista "previdenziale".

In sostanza, dal 1° gennaio 1998 l'aliquota è stata praticamente divisa in due, e cioè:

- meno pesante per chi risulta già iscritto presso un fondo previdenziale obbligatorio (vale a dire chi risulta contemporaneamente assicurato ad altro regime pensionistico). Sono equiparati ai soggetti già assicurati i titolari di pensione;
- decisamente onerosa, data la precarietà della posizione lavorativa per i cosiddetti "scoperti", chi non risulta contemporaneamente iscritto ad altro fondo obbligatorio, né risulta titolare di pensione. Soggetti a carico dei quali è stata aggiunta una quota pari allo 0,72% destinata a finanziare un apposito fondo maternità e assegni familiari.

- **LE ALIQUOTE IN VIGORE** - Dopo le diverse modifiche apportate soprattutto dalle Leggi Finanziarie dell'ultimo quinquennio, il quadro si presenta come segue:

- il lavoratore non iscritto ad altro fondo obbligatorio, né titolare di pensione, paga un contributo del 26,72% (26 per il fondo pensioni, più 0,72 per il fondo maternità e assegni familiari), di cui l'8,90 % a suo carico e 17,82% a carico del committente;
- il lavoratore già iscritto ad altro fondo obbligatorio, oppure titolare di pensione, paga un contributo del 17% (con la medesima ripartizione, 5,66% e 11,34%); Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore della legge di Stabilità, le aliquote saranno al 27,72% e al 18% (si veda tabella).

- **IL MASSIMALE** - Sulla contribuzione destinata alla "gestione separata" Inps è previsto un "tetto", lo stesso di quello stabilito per il versamento dei contributi previdenziali dei giovani, coloro cioè che sono stati assunti dopo il 31 dicembre 1995 e che avranno la pensione calcolata con il sistema contributivo. Il massimale contributivo, fissato in 132 milioni per il 1996 (il primo anno), viene elevato annualmente sulla base del tasso d'inflazione. Nel 2011 è salito a 93.622 euro.

- **COME SI PAGA IL CONTRIBUTO** - Sono previste due modalità di pagamento. Tutto dipende da come viene inquadrata giuridicamente la prestazione.

- **LAVORATORI A PROGETTO** - In questo caso, il pagamento avviene direttamente a cura del committente, il quale deve calcolare il 26,72% (o 17%, a seconda dei casi) sull'ammontare, assoggettabile all'Irpef, del compenso corrisposto (2/3 a suo carico e 1/3 trattenendolo al collaboratore), ed effettuare la ritenuta da versare all'Inps entro il giorno 16 del mese successivo, come avviene per i contributi obbligatori dei lavoratori dipendenti.
- **PROFESSIONISTI** - Quando il reddito imponibile è prodotto nell'ambito di una professione vera e propria, quando cioè si tratta di un soggetto in possesso di partita Iva, l'importo su cui calcolare il contributo è costituito dalla differenza tra i compensi ricevuti ed i costi sostenuti. In questo caso il professionista può caricare il 4% della fattura sul proprio cliente. Al versamento deve provvedere il diretto interessato, negli stessi termini stabiliti per il pagamento dell'Irpef, attraverso due acconti, uno a giugno e l'altro a novembre, nella misura del 40%, per ciascuna delle scadenze, e il saldo a giugno dell'anno successivo.

Sempre più difficile sfuggire all'Inps

Sono sempre di meno i percettori di reddito da lavoro autonomo che sfuggono all'Inps. Dal 2004, infatti, altre due categorie devono pagare i contributi per la pensione. Si tratta degli associati in partecipazione e dei lavoratori occasionali.

A s s o c i a t i . Sono coloro che nell'ambito dell'associazione in partecipazione (prevista dal codice civile) conferiscono prestazioni lavorative, i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo, con esclusione degli iscritti agli albi professionali. Si tratta di lavoratori che per lungo tempo hanno evitato la contribuzione e che dal 2004 devono versare la stessa aliquota dei co.co.pro., ossia il 26,72% (o 17% se si tratta di soggetto previdenzialmente tutelato o titolare di pensione). La base imponibile, in questi casi, è costituita dal reddito dell'attività svolta (gli "utili", e cioè il risultato della partecipazione), determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'Irpef. La ripartizione del carico contributivo è fissata però in misura differente da quella dei co.co.pro.: 55% a carico dell'assodante e 45% di competenza dell'associato. E' come dire un contributo del 14,896% pagato dal primo e del 12,024% dal secondo.

Occasionali. Sono i percettori di redditi derivanti da attività occasionali. Anche loro a partire dal 1° gennaio 2004 devono pagare lo stesso contributo Inps previsto per i co.co.pro., solo però se il reddito prodotto risulta superiore a 5mila euro. Stessa cosa per gli incaricati alle vendite a domicilio; i cosiddetti venditori porta a porta.

- **PROFESSIONISTI SENZA CASSA PIÙ TUTELATI** - Dal prossimo 1° gennaio, infatti, se non ancora pensionati né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, hanno diritto di fruire delle prestazioni di malattia e maternità, già previste per i lavoratori a progetto. A stabilirlo è la bozza di manovra che, di fatto, detta la disciplina normativa all'estensione delle tutele già autorizzata in via amministrativa dal ministero del lavoro (interpello n. 42/2011). La norma, in particolare, estende ai professionisti iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie "le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge n. 296/2006". Nel dettaglio, dunque, viene esteso il diritto all'indennità giornaliera di malattia a carico Inps, all'indennità di maternità e al congedo parentale retribuito, limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino (la misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità). Finora, invece, l'Inps ha differenziato i lavoratori in base alle prestazioni. Per ciò che riguarda la indennità per degenza ospedaliera l'ha riconosciuta a tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (non pensionati né iscritti ad altra previdenza) per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, a

condizione che risultino accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno tre mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla gestione separata; nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno. Per quanto riguarda l'indennità di malattia l'Inps ha riconosciuta solo "ai lavoratori a progetto e categorie assimilate (non pensionati né iscritti ad altra previdenza), quindi non ai professionisti senza cassa, per un massimo di giorni nell'anno solare pari ad 1/6 della durata complessiva del contratto e alle medesime condizioni previste per la degenza ospedaliera. Per quanto riguarda la misura delle prestazioni, l'indennità per degenza ospedaliera è corrisposta oggi in misura dell'8%, 12% e 16% della retribuzione giornaliera che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della degenza, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero (da 3 a 4 mesi il 8%, da 5 a 8 mesi il 12%, da 9 a 12 il 16%). Invece l'indennità di malattia è corrisposta nella misura del 4%, 6% e 8% della retribuzione giornaliera che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della malattia, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti l'evento di malattia (da 3 a 4 mesi il 4%, da 5 a 8 mesi il 6%, da 9 a 12 mesi il 8%). Infine, per il diritto alle prestazioni occorre che i lavoratori versino alla gestione separata la prevista aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%. E ciò già avveniva per i professionisti senza cassa, tanto che il ministero del lavoro aveva autorizzato l'estensione delle tutele in via amministrativa, osservando che il dm 12 gennaio 2001 riconosce il diritto alle prestazioni assistenziali a "tutti" gli iscritti alla gestione separata, escludendo "solamente" i soggetti che ordinariamente non versano la contribuzione aggiuntiva, ossia i lavoratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oppure pensionati.

LA CONTRIBUZIONE

Anno	Collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza	Collaboratori pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza
1996-1997	10%	10%
1998-1999	12%	10%
2000-2001	13%	10%
2000-2001	13%	10%
2002	14%	10%
2003	14%	10%
2004	17,80% (3)	10%
2005	18,00% (3)	10%
2006	18,20% (3)	10%
2007	23,50%	16%

2008	24,72%	17%
2009	25,72%	17%
Dal 2010	26,72%	17%
Dal 2012	27,72%	18%

1. L'aliquota contributiva dei soggetti senza altra copertura previdenziale è maggiorata dello 0,72%, quota non destinata al fondo pensioni, ma al fondo maternità e assegni familiari
2. 12,50% per i titolari di pensione diretta (non reversibilità)
3. L'aliquota sale al 20% per la quota di reddito imponibile eccedente il cosiddetto "tetto": 37.883,00 euro nel 2004, sino al massimale contributivo; 38.641,00 euro nel 2005 e 39.297,00 .euro nel 2006.

COME CAMBIA IL CONTRIBUTO

Valori validi per l'anno 2011	Soggetti privi di tutela pensionistica	Soggetti con altra Tutela pensionistica o pensionati
Aliquota di contribuzione	26,72%	17,00%
Ripartizione dell'onere contributivo	Lavoro autonomo: Professionista = 26,72% 'i' Co.co.co., lavoro a progetto: Committente = 17,81% Lavoratore = 8,91% Associazione in partecipazione: Associante = 14,70% Associato = 12,02%	Lavoro autonomo: Professionista = 17,00% i^' Co.co.co., lavoro a progetto: Committente = 11,33% Lavoratore = 5,67% Associazione in partecipazione: Associante = 9,35% Associato = 7,65%
Aliquota di computo	26,00%	17,00%
Valori validi per l'anno 2012	Soggetti privi di tutela pensionistica	Soggetti con altra tutela pensionistica o pensionati
Aliquota di contribuzione	27,72%	18,00%
Ripartizione dell'onere contributivo	Lavoro autonomo: Professionista = 2772% f^) Co.co.co., lavoro a progetto: Committente = 18,48% Lavoratore = 9,24% Associazione in partecipazione: Associante = 15,25% Associato = 12,47%	Lavoro autonomo: Professionista = 18,00%"" Co.co.co., lavoro a progetto: Committente = 12% Lavoratore = 6% Associazione in partecipazione:- Associante = 9,90% Associato = 8,10%
Aliquota di computo	27,00%	18,00%

1. I professionisti possono addebitare in fattura un 4% a titolo di rivalsa

LA MUOVA TASSAZIONE DEL TFR

La manovra Monti introduce il "caro Irpef" per manager e buonuscite milionarie. Pagano l'Irpef in misura ordinaria, infatti compensi e le indennità a qualsiasi titolo erogati dal 1° gennaio 2011 ad amministratori di società di capitali, nonché le indennità di fine rapporto (buonuscite, tfr, etc.) d'importo complessivamente superiore a un milione di euro. In tutti questi casi, in altre parole, l'Irpef deve essere applicata in misura piena, per aliquote e scaglioni d'imposta, e non invece in base al criterio della tassazione separata (aliquota media degli ultimi cinque anni).

- **BUONUSCITE MILIONARIE** - La misura riguarda, principalmente, le indennità di fine rapporto individuate dall'articolo 17 del dpr n. 917/1986 (Tu imposte sui redditi). Vale a dire il trattamento di fine rapporto lavoro e ogni altra indennità equipollente, comunque denominata, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro di tipo dipendente; nonché altre eventuali indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione degli stessi rapporti di lavoro, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza nonché somme e valori comunque percepiti al netto delle spese legali, anche se a titolo risarcitorio oppure nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria oppure di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. Tuttavia, la novità non interessa tutte le predette indennità ma soltanto quelle d'importo complessivamente superiore a un milione di euro e il cui diritto alla percezione sia sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
- **SOCIETÀ DI CAPITALI** - Oltre alle buone uscite milionarie, anche se nella forma di anticipazioni e/o di acconti di importo complessivamente oltre il milione di euro, la deroga sulla tassazione (con l'Irpef ordinaria in luogo dell'Irpef a tassazione separata) tocca anche compensi ed indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori di società di capitali (principalmente società a responsabilità limitata. Srl, e società per azioni, Spa). In tal caso, peraltro, non è previsto un limite minimo di importo poiché vale "in ogni caso", come stabilisce la manovra. Invece dovrebbe valere la deroga sul periodo di erogazione, per cui anche in questo caso con riferimento a compensi e indennità il cui diritto alla percezione sia sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
- **TASSAZIONE ORDINARIA** - In deroga all'articolo 3 della legge n. 212/2000 (la norma stabilisce che le norme tributarie non possono avere effetto retroattivo), la manovra stabilisce che su tutte le predette somme l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e le relative addizionali è determinata applicando le aliquote per scaglioni di reddito (articolo 11 del dpr n. 917/1986), in luogo della "tassazione separata". In base a quest'ultimo criterio, l'Irpef è dovuta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Il regime di tassazione separata consiste nell'applicazione dell'Irpef con modalità diverse da quelle ordinarie. La ratio è rinvenuta nell'esigenza di evitare che tali redditi siano tassati secondo il sistema di imposizione progressiva, risultando colpiti da un'aliquota superiore a quella che sarebbe risultata applicabile ove il reddito fosse stato tassato di volta in volta nei periodi d'imposta di maturazione. La tassazione separata avviene mediante applicazione dell'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente del biennio precedente. Il trattamento di fine rapporto lavoro, pur se rientrando nel novero delle somme soggette a tassazione separata, gode di un trattamento fiscale speciale (dlgs n. 47/2000). Per le quote maturate dal 2001, infatti, è previsto un regime di tassazione suddiviso in due parti:
 - la parte di accantonamento del tfr (la quota capitale) che è tassata tramite aliquota determinata ad hoc al momento dell'erogazione (tassazione separata);
 - la parte di rivalutazione che invece è tassata annualmente, a prescindere dall'erogazione, tramite imposta sostitutiva (dell'Irpef) in misura pari all'11 per cento.

IL CARO IRPEF

Quali trattamenti	- Indennità di fine rapporto erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000; - tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali
Quando	Con riferimento alle indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011
Il caro Irpef	Non si applica il regime di tassazione separata (articolo 19 del Tuir), ma il relativo importo concorre alla formazione del reddito complessivo

DOCUMENTI LA MANOVRA MONTI SULLE PENSIONI

testo dell'articolo 24 della manovra Monti, con le modifiche apportate in sede di conversione in legge (in neretto)

Articolo 24: **Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici**

1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:
 - a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
 - b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
 - c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
 - a) «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, **salvo quanto stabilito ai commi 14,15-bis e 18;** b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai **commi** 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, **15-bis**, 17 e 18.

4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
 - a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della

legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato i n 66 anni;

d. per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico della assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i l requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato i n 66 anni.

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali i l primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale d i cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I l predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale d i cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale d i statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. I n occasione d i eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno i n cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, **con modificazioni, dalla** legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i l requisito anagrafico per i l conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, i n possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro i l 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema

pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal **secondo** periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è **abrogato**.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a **1 punto percentuale** per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; **tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni**. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 12-òis dopo le parole «e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica»;
 - b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole «i requisiti di età» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di età e di anzianità contributiva»;
 - c. al comma **12-quater**, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola «anagrafici».

13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma **12-ter** dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente **decreto** continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti **delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata**, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
- a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al **4 dicembre 2011** e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
 - b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il **4 dicembre 2011**;
 - c) ai lavoratori che, alla data del **4 dicembre 2011**, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, **nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto**;
 - d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del **4 dicembre 2011**, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
 - e) ai lavoratori che alla data del **4 dicembre 2011** hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; **ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.**
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per

l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro **0** dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera **e)** del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente **decreto**. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento **del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma**, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma **14**. Nell'ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, **dalla** legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti **di cui al presente comma** che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12.

15-bis. In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.

16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma **12-quinquies** del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale

determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma **12-ter** dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

17.A i fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 **del** decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti **modificazioni**:

- al comma 5, le parole «2008-2012» sono sostituite dalle seguenti: «2008-2011» e alla lettera *d*) del medesimo comma 5 le parole «per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2011»;

- al comma 4, la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2012» e le parole: «con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti previsti dalla Tabella B»;

- al comma 6 le parole «dal 1° luglio 2009» e «ai commi 4 e 5» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»;

- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: «6.bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera *b*), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

- a*) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

- b*) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.»

- al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 6-bis».

17-bis. Per i lavoratori di cui al comma **17** non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma **17 del presente articolo**, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente **decreto**, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi **quelli relativi a i** lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e **a l** personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché **ai** rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore a tre anni,» sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente **decreto**, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio **dei predetti fondi**. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di **1,3** punti percentuali **dall'anno 2012 e**

successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del **24 per cento**.

23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il **30 giugno 2012**, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; **essi si esprimono** in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del **30 giugno 2012** senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del *pro-rata* agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è **riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi della presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.** L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, **con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.**
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro **annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.** Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo. **21-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.**
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza

obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.

29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

31- bis. Al comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro».

LA RELAZIONE ALLA RIFORMA

testo della relazione all'articolo 24 della Manovra Monti

Articolo 24

(commi da 1 a 30)

Il sistema pensionistico italiano è strutturato, con riferimento alle regole di accesso, in base a uno schema che prevede sostanzialmente due canali: il pensionamento di vecchiaia ordinario e il pensionamento anticipato (in presenza di un'anzianità contributiva comunque superiore a un valore elevato). Trattasi di uno schema comune alla generalità dei Paesi europei. Questo schema prevede:

- statutory retirement age (**pensionamento vecchiaia ordinario**);
- early retirement (**pensionamento anticipato con anzianità contributive elevate**).

La disposizione in esame è diretta a prevedere una complessiva revisione del sistema pensionistico, comunque nell'ambito della predetta impostazione sistemica già presente nell'assetto vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione stessa, con la finalità di:

a) ***accelerare Ventrata a regime di alcuni istituti già previsti dall'ordinamento***, prevedendo:

- l'introduzione del sistema di calcolo contributivo con il metodo del pro-rata per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 anche per i lavoratori che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996;
- l'accelerazione del processo di allineamento del requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario delle lavoratrici del settore privato a quello della generalità dei lavoratori. Sulla base della disposizione in esame tale allineamento è anticipato a decorrere dal 1° gennaio 2018 anziché dal 1° gennaio 2026 come previsto dall'ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione. In tal modo è anticipato il raggiungimento del requisito minimo anagrafico di 67 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria per tutti i lavoratori all'anno 2021 (anziché al 2026, in tal modo è stata adeguata la disposizione di garanzia già introdotta dall'articolo 5 della legge n. 183/2011);
- dal 1° gennaio 2018 è incrementato di 1 anno anche il requisito anagrafico per l'accesso all'assegno sociale allineandolo pertanto al requisito anagrafico minimo per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario;
- il passaggio da una periodicità triennale ad una biennale sia dell'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita sia dell'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione con riferimento agli adeguamenti e agli aggiornamenti aventi decorrenza successiva a quelli decorrenti dal 1° gennaio 2019;

b) ***estendere dal 2013 l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita***, già previsto dall'ordinamento per i requisiti anagrafici, ***anche al requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica***;

c) ***razionalizzare le possibilità di accesso al pensionamento anticipato*** rispetto ai requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario, innalzando in tal modo l'età media di accesso al pensionamento, prevedendo:

- ***l'eliminazione*** della possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema ***delle ed. quote*** con un'anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi;
- ***l'incremento***, in via sostanziale rispetto all'ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame, ***per i lavoratori uomini del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica di 1 anno se dipendenti e di 6 mesi se autonomi*** (uniformando per tutti i lavoratori tale requisito contributivo), nel mentre per le lavoratrici dipendenti tale requisito contributivo viene sostanzialmente confermato e per le lavoratrici autonome vi è una riduzione

sostanziale del requisito di 6 mesi. In via aggiuntiva, come precedentemente descritto, è prevista l'estensione a tale requisito contributivo dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, già previsto dall'ordinamento per i requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento.

Per i soggetti che hanno una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo e accedono al pensionamento anticipato con il requisito contributivo in esame e con età inferiore a 62 anni è prevista una riduzione del 2% l'anno di tale quota in ragione del numero di anni di anticipo rispetto all'età di 62 anni;

- per i soggetti nuovi assunti dal 1° gennaio 1996 la cui pensione è integralmente calcolata con il sistema contributivo in via ulteriore a quanto sopra rappresentato è consentito il pensionamento anticipato a 63 anni di età (nel 2012, poi adeguato agli incrementi della speranza di vita), a condizione che abbiano almeno 20 anni di anzianità contributiva e una pensione di importo non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale;

d) adeguare le aliquote contributive di finanziamento e di computo per i lavoratori autonomi;

e) istituire un contributo di solidarietà per i fondi speciali che hanno beneficiato di regole più favorevoli rispetto al sistema generale e adeguare l'ordinamento previdenziale delle casse dei liberi professionisti e dei regimi speciali;

f) in considerazione della complessiva revisione del sistema pensionistico, semplificare e razionalizzare i diversi istituti:

- **per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2012 per il pensionamento di vecchiaia ordinario e per il pensionamento anticipato non si applica il regime delle decorrenze** (ed. "finestra"),

conseguentemente sono stati rideterminati i livelli dei requisiti al fine di inglobare i l posticipo originariamente implicito nel rinvio della decorrenza del trattamento;

- **sono stati uniformati i requisiti di accesso al pensionamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi**, ciò comportando un anticipo di sei mesi per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori autonomi (uomini e donne) e di sei mesi per il pensionamento anticipato delle lavoratrici autonome;

- **viene estesa la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi**, eliminando l'attuale limite minimo di tre anni presso ciascuna gestione;

- **i coefficienti di trasformazione nel sistema contributivo**, nel 2012 previsti fino all'età di 65 anni, **sono estesi dal 1° gennaio 2013 per età fino a 70 anni;**

- con riferimento alla **nuova disciplina dei requisiti di accesso** prevedere esplicite **deroghe**, di seguito sintetizzate:

- è riconosciuta la **ed. certezza dei diritti ai lavoratori che hanno già raggiunto, alla data del 31 dicembre 2011**, i requisiti di accesso al pensionamento secondo la vigente normativa. Pertanto, ad essi non si applicano le nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e per i medesimi rimangono in vigore i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze previsti dall'ordinamento prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame;

- in ogni caso **anche per coloro che maturano i requisiti successivamente al 31/12/11** vengono previste **speciali esenzioni** dal nuovo regime dei requisiti di accesso al pensionamento per determinate categorie di lavoratori:

- a. in particolare è prevista l'applicazione della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame - nel limite di **50.000 unità** - ai lavoratori in mobilità, mobilità lunga, beneficiari di trattamenti a carico dei fondi di solidarietà, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di esonero (art. 72, comma 1. DL 118/2008). ai soggetti con in corso la prosecuzione volontaria:

b. per **gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavoratori di cui al dlgs n. 67/2011) viene conservata**, in via strutturale, la **possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle c.d. quote** con un'anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi. I requisiti sono comunque rideterminati in modo da mantenere il beneficio massimo di anticipo rispetto alla generalità dei lavoratori nel limite di 3 anni;

h) in considerazione della necessità di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, la disposizione prevede una **deindicizzazione totale per il biennio 2012-2013** per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per i lavoratori iscritti al sistema pensionistico successivamente **all'1/1/96** (sistema contributivo), l'articolo in esame prevede, in via ulteriore, la possibilità di accesso al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico inferiore fino a **3** anni rispetto a quello di vecchiaia, purché il lavoratore abbia maturato un requisito contributivo minimo di **20** anni effettivi, e a condizione che possa vantare un importo della prima rata di pensione pari ad almeno **2,8** volte l'assegno sociale (circa **1.200** euro mensili nell'anno **2012**), indicizzato con la media quinquennale del PIL nominale. La soglia di **2,8** l'assegno sociale sostituisce, di fatto, per i soggetti in esame il requisito minimo di contribuzione dei **35** anni previsto dalla normativa precedente per l'accesso al pensionamento anticipato. Esso è stato determinato al fine di evitare, in media, un abbassamento dell'età di accesso alla pensione in via anticipata rispetto all'età di vecchiaia e assicurare altresì un analogo livello di adeguatezza delle prestazioni rispetto a quanto previsto dall'ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore del presente articolo. Per quanto riguarda i requisiti anagrafici minimi per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario è previsto, nel sistema contributivo, l'innalzamento del requisito contributivo minimo (da **5** a **20** anni) uniformandolo al regime misto e l'introduzione del limite di importo minimo di prestazione maturata per aver accesso al pensionamento (a **1,5** volte l'assegno sociale: tale nuovo limite è pari nel **2012** a circa **643** euro mensili). Infine la disposizione prevede che i limiti di importo della prestazione da maturare per aver accesso al sistema pensionistico (rispettivamente **2,8** volte l'assegno sociale e **1,5** volte l'assegno sociale) previsti per l'anno **2012** sono annualmente rivalutati in base all'andamento del PIL nominale (media mobile degli ultimi **5** anni). Più nel dettaglio il regime generale dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario e al pensionamento anticipato può essere sintetizzato nelle seguenti Tabelle.

Con riferimento ad ulteriori parametri e basi tecniche adottate per le valutazioni si fa presente quanto segue:

• **pensionamento di vecchiaia lavoratrici settore privato:** accelerazione allineamento dei requisiti alla generalità dei lavoratori - Le valutazioni tengono conto, nel breve periodo, dei seguenti parametri:

- numero soggetti interessati in relazione alla maturazione dei requisiti minimi dal 1° gennaio 2012: circa 110.000 l'anno in media nel primo triennio (di cui circa 72.000 lavoratrici dipendenti in media (circa 68.000 con riferimento a coloro che maturano i requisiti nel 2012) e circa 38.000 lavoratrici autonome (circa 42.000 con riferimento a coloro che maturano i requisiti nel 2012), per una complessiva spesa media annua di circa 1.080 milioni di euro. I risparmi sono ovviamente valutati in termini differenziali a quanto già previsto a normativa vigente (inizio del processo nel 2014 per completarsi nel 2026);
- importo medio (2013): circa 10.200 euro per le lavoratrici dipendenti e circa 8.100 euro per le lavoratrici autonome

• **pro rata sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012:**

La disposizione è diretta ad estendere dal 2012 il metodo di calcolo contributivo con lo schema del pro-rata (vale a dire sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012) anche per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995. La

disposizione, finalizzata ad armonizzare le regole di calcolo della pensione tra le diverse coorti di lavoratori nel rispetto dei principi introdotti dalla legge n. 335/95 (ed. "riforma Dini"), ha un impatto contenuto sia sul piano finanziario che soggettivo atteso che:

- buona parte dei lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995 hanno già acceduto al pensionamento;
- la misura prevede il principio del pro-rata, pertanto il metodo di calcolo contributivo è applicato esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, mentre per le anzianità contributive pregresse è mantenuto il calcolo con il sistema retributivo;
- In ogni caso i lavoratori interessati, per effetto degli ultimi interventi normativi adottati (dalla legge n. 243/2004 e successivi), accedono al pensionato ad età più elevate (progressivamente crescenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente sia in termini di requisiti sia in termini di revisione del sistema delle decorrenze) caratterizzate, quindi, da coefficienti di trasformazione più elevati e conseguente contenimento delle riduzioni rispetto al sistema di calcolo retributivo;
- i lavoratori interessati (in buona parte coloro che maturano un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni dal 2011/2012, atteso che coloro che maturano dal 2012 un'anzianità contributiva inferiore a 35 anni sono già soggetti al sistema contributivo pro-rata, il ed. sistema "misto" avendo un'anzianità contributiva al 31/12/1995 inferiore a 18 anni di contributi) registrano l'applicazione del sistema di calcolo contributivo per un periodo molto limitato dell'attività lavorativa;
-
- i lavoratori che sono interessati dall'applicazione della disposizione in esame con riferimento al periodo maggiore della propria storia contributiva (in buona parte i soggetti che maturano i 35 anni di anzianità contributiva nel 2011/2012 e accedono al pensionamento a seguito della maturazione del requisito superiore a 40 anni di contributi) invero registrano un significativo contenimento dell'impatto della nuova normativa in quanto, con il sistema di calcolo contributivo, è ai medesimi lavoratori riconosciuto l'incremento del trattamento (per più di 1 anno) corrispondente agli incrementi di anzianità contributiva conseguiti tra la data di maturazione del requisito (40 anni di anzianità) e il momento della decorrenza del trattamento, non riconosciuto, invece, con il sistema retributivo (il quale prevede il conseguimento dell'importo massimo con 40 anni di anzianità contributiva);
-
- stima riduzione percentuali medie del trattamento complessivo lordo (per decorrenti a inizio anno): circa 0,8% per il 2013, circa 1,5% per il 2014; circa 2% per il 2015, circa 2,6% per il 2016, circa 3,2% per il 2017 e circa 4,0% per il 2018; nella valutazione si è tenuto conto anche dei maggiori importi (oltre i 40 anni di contributi) riconosciuti sulla base della nuova normativa nonché degli effetti conseguenti all'estensione del coefficiente di trasformazione fino all'età di 70 anni; stima importo medio pensioni interessate: circa 22.000 euro (2012).
- Interventi sul pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica (canale anzianità contributiva)
- estensione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita: la disposizione è diretta ad estendere dal 1° gennaio 2013 anche al requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica l'adeguamento all'incremento della speranza di vita già previsto per i requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico italiano. Gli effetti rispetto alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della norma in esame si sostanziano in un incremento del requisito contributivo pari a 3 mesi dal 2013, in quanto assorbente l'incremento della speranza di vita registrato nel triennio precedente risultante superiore; per i successivi adeguamenti triennali del 2016 e del 2019 la stima di tali adeguamenti incrementativi triennali è pari a 4 mesi per gli adeguamenti successivi opera la nuova periodicità biennale. Nella valutazione si è tenuto conto di tali parametri e stime:

- numero soggetti interessati con riferimento a coloro che maturano i requisiti in un dato anno: circa 135/140.000 nel 2013, poi crescente anche per l'effetto di interazione con altre disposizioni contenute nell'articolo in esame (tra cui la soppressione del canale ed. quote);
- importo medio pensione: circa 27.800 euro (2013) riduzione della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate prima dell'1/1/2012 in ragione del 2% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni: è stato computato solo l'effetto importo (riduzione del trattamento) e prudenzialmente non sono state fatte ipotesi di posticipo volontario del pensionamento per evitare o contenere la riduzione (anche per la possibilità insita nell'ordinamento di poter comunque recuperare la stessa accedendo, ad esempio, all'istituto del cumulo tra reddito e pensione). E' stato computato l'effetto fiscale indotto;
- incremento dell'anzianità contributiva minima per i lavoratori se dipendenti uomini (1 anno) e se autonomi uomini (6 mesi). Ai fini della valutazione si è tenuto conto della circostanza che le donne, escluse dalla misura, incidono sulla collettività in esame attorno al 30%
- soppressione per il pensionamento anticipato del ed. canale quota (il pensionamento dopo aver maturato 35/36 anni congiuntamente ad un'età anagrafica)
- la valutazione è stata effettuata con riferimento ad una collettività media di circa 70.000 (2014) in parte crescenti nel tempo ed un importo medio di circa 25.000 euro e un posticipo medio limitatamente a tale misura di circa 2,5 anni. Nel periodo iniziale, in particolare con riferimento a coloro che avrebbero maturato i requisiti nell'anno 2013, le collettività interessate sono di dimensione più contenuta per l'operare del sottostante incremento dei requisiti previsto dall'ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore del presente articolo
- incremento di un anno del requisito anagrafico per l'accesso all'assegno sociale dal 1° gennaio 2018 la stima, ipotizzando una distribuzione lineare in corso d'anno, è stata effettuata ipotizzando un posticipo dell'accesso per circa 40.000 soggetti per un importo medio di circa 6.000 euro su base annua.

Comma 21

Contributo di solidarietà dei fondi speciali

La disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge n. 335/1995 e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo, non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

Sulla base dei seguenti parametri e valutazioni che tengono conto delle proiezioni pluriennali dei bilanci tecnici delle specifiche gestioni presso l'INPS interessate dalla disposizione: di un'aliquota marginale media fiscale derivano le seguenti maggiori entrate (in mln di euro):

**REQUISITO ANAGRAFICO PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA ORDINARIO
(REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO 20 ANNI)**

(dal 2016 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2050 circa, sulla base dello scenario demografico Istat – centrale base 2007)

	Lavoratori dipendenti e autonomi	Lavoratori pubblico impiego	Lavoratrici settore privato dipendenti	Lavoratrici settore privato autonome
Anni	Età	Età	Età	Età
2012	66	66	62	63e6mesi
2013	66e3mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	63e9mesi
2014	66 e 3 mesi	66e3mesi	63 e 9 mesi	64e9mesi
2015	66e3mesi	66e3mesi	63e9mesi	64e9mesi
2016	66e7mesi	66e7mesi	65e7mesi	66e1 mese
2017	66e7mesi	66e7mesi	65e7mesi	66e1 mese
2018	66e7mes/	66e7mesi	66e7mesi	66e7mesi
2019	66e11mesi	66e11mesi	66e11mesi	66e11mesi
2020	66e11mesi	66ee11mesi	66e11mesi	66e11mesi
2021	67e2mesi	67e2mesi	67e2mesi	67e2mesi
2022	67e2mesi	67e2mesi	67e2mesi	67e2mesi
2023	67e5mesi	67e5mesi	67e5mesi	67e5mesi
2024	67e5mesi	67e5mesi	67e5mesi	67e5mesi
2025	67e8mesi	67e8mesi	67e8mesi	67e8mesi
2026	67e8mesi	67e8mesi	67e8mesi	67e8mes
2027	67e11mesi	67e11mesi	67e11mesi	67e11mesi
2028	67e11mesi	67e11mesi	67e11mesi	67e11mesi
2029	68e1 mese	68e1 mese	68e1 mese	68e1 mese
2030	68e1 mese	68e1 mese	68e1 mese	68e1 mese
2031	68e3mesi	68e3mesi	68e3mesi	68e3mesi
2032	68e3mesi	68e3mesi	68e3mesi	68e3mesi
2033	68e5mesi	68e5mesi	68e5mesi	68e5mesi
2034	68e5mesi	68e5mesi	68e5mesi	68e5mesi
2035	68e7mesi	68e7mesi	68e7mesi	68e7mesi
2036	68e7mesi	68e7mesi	68e7mesi	68e7mesi
2037	68e9mesi	68e9mesi	68e9mesi	68e9mesi
2038	68e9mesii	68e9mesi	68e9mesi	68e9mesi
2039	68e11mesi	68e11mesi	68e11mesi	68e11mesi
2040	68e11mesi	68e11mesi	68e11mesi	68e11mesi
2041	69e1 mese	69e1 mese	69e1 mese	69e1 mese
2042	69e1 mese	69e1 mese	69e1 mese	69e1 mese
2043	69e3mesi	69e3mesi	69e3mesi	69e3mesi
2044	69e3mesi	69e3mesi	69e3mesi	69e3mesi
2045	69e5mesi	69e5mesi	69e5mesi	69e5mesi
2046	69e5mesi	69e5mesi	69e5mesi	69e5mesi
2047	69e7mesi	69e7mesi	69e7mesi	69e7mesi
2048	69e7mesi	69e7mesi	69e7mesi	69e7mesi
2049	69e9mesi	69e9mesi	69e9mesi	69e9mesi
2050	69e9mesi	69e9mesi	69e9mesi	69e9mesi

REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO

(dal 2016 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2050 circa, sulla base dello scenario demografico Istat – centrale base 2007)

anno	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi	Lavoratrici dipendenti pubbliche e private e lavoratrici autonome	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi: ulteriore canale di accesso per i lavoratori neoassunti dal 1/1/96
	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale nel 2012 rivalutato, tale importo minimo, sulla base dell'andamento del pil nominale (lavoratori neoassunti dal 1/1/96)

2012	42annie1 mese	41annie1 mese	63anni
2013	42annie5mesi	41annie5mesi	63annie3mesi
2014	42annie6mesi	41annie6mesi	63annie3mesi
2015	42annie6mesi	41annie6mesi	63annie3mesi
2016	42annie10mesi	41annie10mesi	63annie7mesi
2017	42annie10mesi	41annie10mesi	63annie7mesi
2018	42annie10mesi	41annie10mesi	63annie7mesi
2019	43annie2mesi	42annie2mesi	63annie11mesi
2020	43annie2mesi	42annie2mesi	63annie11mesi
2021	43annie5mesi	42annie5mesi	64annie2mesi
2022	43annie5mesi	42annie5mesi	64annie2mesi
2023	43annie8mesi	42annie8mesi	64annie5mesi
2024	43annie8mesi	42annie8mesi	64annie5mesi
2025	43annie11mesi	42annie11mesi	64annie8mesi
2026	43annie11mesi	42annie11mesi	64annie8mesi
2027	44annie2mesi	43annie2mesi	64annie11mesi
2028	44annie2mesi	43annie2mesi	64annie11mesi
2029	44annie4mesi	43annie4mesi	65annie1 mese
2030	44annie4mesi	43annie4mesi	65annie1 mese
2031	44annie6mesi	43annie6mesi	65annie3mesi
2032	44annie6mesi	43annie6mesi	65annie3mesi
2033	44annie8mesi	43annie8mesi	65annie5mesi
2034	44annie8mesi	43annie8mesi	65annie5mesi
2035	44annie10mesi	43annie10mesi	65annie7mesi
2036	44annie10mesi	43annie10mesi	65annie7mesi
2037	45anni	44anni	65annie9mesi
2038	45anni	44anni	65annie9mesi
2039	45annie2mesi	44annie2mesi	65annie11mesi
2040	45annie2mesi	44mesie2mesi	65annie11mesi
2041	45annie4mesi	44annie4mesi	66annie1 mese
2042	45annie4mesi	44annie4mesi	66annie1 mese
2043	45annie6mesi	44annie6mesi	66annie3mesi
2044	45annie6mesi	44annie6mesi	66annie3mesi
2045	45annie8mesi	44annie8mesi	66annie5mesi
2046	45annie8mesi	44annie8mesi	66annie5mesi
2047	45annie10mesi	44annie10mesi	66annie7mesi
2048	45annie10mesi	44annie10mesi	66annie9mesi
2049	46anni	45anni	66annie9mesi
2050	46anni	45anni	66annie9mesi

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Maggiori entrate contributive (al lordo Effetti fiscali)	115	116	117	118	119	120	0
Maggiori entrate contributive (al netto effetti fiscali)	72	73	74	74	75	76	0

Commi 28, 29 e 30

Le disposizioni sono dirette:

- a. prevedere (**comma 28**) una Commissione che effettui, entro il 31 dicembre 2012, valutazioni, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, su possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo nonché eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni;
- b. prevedere (**comma 29**) l'elaborazione annuale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, di un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale, anche attraverso la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza.

Le disposizioni in esame non comportano effetti sulla finanza pubblica in quanto tali attività devono essere espletate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il **comma 30** prevede l'istituzione, da parte del Governo di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, atteso che ogni eventuale iniziativa legislativa conseguente dovrà essere tale da garantire l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Il Comma 31, in materia di tassazione ordinaria per TFR di importo elevato, dispone che sulle somme eccedenti un milione di euro delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del TUIR, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali è determinata in deroga ai criteri indicati nell'articolo 19 del medesimo TUIR, applicando la tassazione ordinaria.

La legislazione vigente prevede che tali somme siano assoggettate a tassazione separata. Ai fini della presente valutazione sono state effettuate elaborazioni sui dati provvisori dei modelli 770 presentati nel 2009, in base alle quali si stima che i percettori annui delle somme in oggetto superiori a un milione di euro siano circa 200, con un ammontare medio erogato pro-capite pari a 1,5 milioni di euro. Si stima quindi una base imponibile pari a 100 milioni di euro (0,5 X 200). Applicando la differenza media, pari al 3%, di imposizione risultante tra la tassazione ordinaria e quella separata, si ottiene un recupero di gettito IRPEF di competenza annua di **+3 milioni di euro**. Si stima inoltre un recupero di gettito di addizionale regionale e comunale di competenza annua pari rispettivamente a +1,2 e +0,4 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa risulta il seguente (in milioni di euro):

	2011	2012	2013	2014
IRPEF	0	+5,25	+3	+3
Addizionale regionale	0	+1,2	+1,2	+1,2
Addizionale comunale	0	+0,55	+0,4	+0,4
Totale	0	+7,0	+4,6	+4,6

IL DECRETO SULL'ACCESSO ALLE PENSIONI

testo del decreto 6 dicembre 2011 sull'Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

I L DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto legge 30 luglio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi a cadenza triennale, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti;

Visto l'art. 12, comma 12-bis, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che il primo adeguamento triennale dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici debba avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera

b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;

Vista la nota del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) n. SP/1434.11 del 25 novembre 2011, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all'età di 65 anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno 2007 e l'anno 2010, è pari a 0,4 anni; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,48 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 5 mesi;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i requisiti siano incrementati in misura pari all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento, e che in sede di prima applicazione tale aggiornamento non possa in ogni caso superare i tre mesi;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età, con arrotondamento, in caso di frazione di unità, al primo decimale;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità.